

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA
CORSO DI LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA

TESI DI LAUREA

*“L’ANAGRAFE DEGLI EQUIDI IN ITALIA, A QUASI QUATTRO
ANNI DALLA SUA ISTITUZIONE”*

Relatore:
Dott. Alberto Giuliani

Laureanda:
Ludovica Breda
Matr. n° 521331

Anno accademico 2009/2010

INDICE	pag.
ABSTRACT	3
INTRODUZIONE	5
L'ORGANIZZAZIONE DELL'ANAGRAFE DEGLI EQUIDI IN ITALIA A PARTIRE DAL 2006: IL DM 5.5.06	8
LA BANCA DATI NAZIONALE DEGLI EQUIDI (BDE)	15
MODALITA' DI REGISTRAZIONE DEGLI EQUIDI IN ITALIA	19
EQUIDI DPA E NON-DPA	27
DALLO <i>STATUS</i> DI "ANIMALI PRODUTTORI DI ALIMENTI" A QUELLO DI "DPA/NON DPA"	29
L'ANAGRAFE DEGLI EQUIDI OGGI: IL REGOLAMENTO CE 504/08	36
L'IDENTIFICAZIONE DEGLI EQUIDI PRIMA DEL DM 5.5.06	41
LA PRESCRIZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI TRATTAMENTI FARMACOLOGICI DESTINATI AGLI EQUIDI	48
EFFICACIA APPARENTE DELL'ANAGRAFE: PIANO NAZIONALE RESIDUI	55
I CONFLITTI DI COMPETENZA	60

LE CONTINUE MOVIMENTAZIONI DEI CAVALLI SPORTIVI	62
L'IDENTIFICAZIONE DEGLI EQUIDI IN PORTOGALLO (esperienza Erasmus)	65
I LIMITI ATTUALI DELL'ANAGRAFE DEGLI EQUIDI	68
PROPOSTE MIGLIORATIVE	74
ACRONIMI E ABBREVIAZIONI UTILIZZATI IN QUESTA TESI	76
BIBLIOGRAFIA	78

Parole chiave : Legislazione, anagrafe, equidi, Regolamento (CE) 504/08, Decreto Ministeriale 5.5.06, cavallo.

ABSTRACT

In Italia il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 5 maggio 2006 recante “*Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE (articolo 8, comma 15, L. 1° agosto 2003, n. 200)*” ha rappresentato l’inizio di una nuova e concreta realtà per l’identificazione degli equidi, dal momento che realizza un sistema anagrafico analogo a quello già pensato e concretizzato, anche se con differente efficacia, per la popolazione bovina, ovi-caprina e canina.

L’Anagrafe degli equidi ha lo scopo di rilevare il numero degli equidi presenti stabilmente sul territorio nazionale e conoscere dove sono, da dove provengono e a chi appartengono; gli obiettivi riguardano sia la tutela del patrimonio equino e delle sue produzioni che la tutela del consumatore dei prodotti derivati dagli equidi.

Anche a livello comunitario da luglio di quest’anno (2009) è entrato in vigore il Regolamento (CE) 504/08, il quale prescrive la realizzazione presso ciascun Paese membro di un’anagrafe equina, che preveda l’emissione di un passaporto e l’inoculazione di un *microchip* per ogni equide, con la conseguente registrazione in un *data base*.

Dal punto di vista del loro utilizzo, gli equidi da sempre hanno rivestito un duplice ruolo: se da una parte alcuni di essi venivano considerati animali da affezione o comunque sportivi, destinati quindi a gare e competizioni, dall’altra gli equidi possono da sempre essere considerati anche animali da produzione di carne, sia quando vengano allevati a questo scopo, sia quando vengano destinati a questo utilizzo, in genere alla fine di una carriera sportiva; se gli equidi rientrano in una categoria piuttosto che nell’altra, il proprietario e il veterinario sono soggetti a differenti oneri relativi alla gestione e documentazione riguardante gli animali.

L’Italia rappresenta da sempre in Europa uno dei Paesi con i maggiori consumi di carne equina pro capite.

Già da prima della promulgazione del Decreto sopraccitato in Italia l’identificazione delle aziende detentrici degli equidi era assegnata ai Servizi veterinari delle AUSL (sottoposte al Ministero della Salute), mentre il patrimonio zootecnico equestre era registrato presso l’UNIRE (sottoposto al MiPAAF).

La gestione del sistema anagrafe degli equidi è stata di fatto assegnata, con Legge n. 200 dell' 1.8.2003, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che ne ha affidato l'organizzazione ai propri Enti sottoposti, UNIRE, ANA , AIA e alle APA .

Dopo oltre tre anni dalla sua ufficiale istituzione con il DM 5.5.06, i dati riguardo gli equidi iscritti in Anagrafe e i contatti con medici veterinari coinvolti nel sistema, ci dimostrano che essa è ancora incompleta e lontana dal suo obiettivo di identificare tutta la popolazione equina. Molteplici sono le cause dell'insuccesso, tra cui un limitato coinvolgimento dei Servizi veterinari del Sistema Sanitario Nazionale, alcuni conflitti di competenze tra gli Organismi che dovrebbero organizzare il sistema e un regime sanzionatorio inesistente.

Le conseguenze si ripercuotono sulla salute pubblica e sulla sanità animale, come ad esempio sul controllo di eventuali focolai di malattia; proprio a questo proposito, la circolare 14.01.2009 del MinSal. riguardo all'anemia infettiva equina riporta come ancora in moltissimi casi i rapporti di prova di laboratorio non contengono riferimenti chiari e univoci all'identificazione dell'animale, e fa presente che l'identificazione incompleta o non conforme alla normativa vigente può *“compromettere fino a inficiare gravemente la validità del rapporto di prova”*.

INTRODUZIONE

L'istituzione di un'anagrafe per gli equidi trova la sua ragion d'essere in una serie di importanti motivi che vanno dalla sicurezza alimentare del consumatore di carni equine, alla tutela del patrimonio zootecnico, alla sanità animale, alla protezione degli equidi.

Gli equidi ricoprono, al contrario della maggioranza degli animali domestici, un duplice ruolo: quello di animali d'affezione per alcuni, e per altri quello di animali da reddito, sia per la loro carne che per le loro potenzialità in ambito sportivo e lavorativo.

In questa tesi ci occuperemo di equidi, in quanto è alla famiglia tassonomica delle *Equidae* che la normativa si rivolge; è naturale però fare riferimento prevalentemente al cavallo, animale numericamente più rappresentato e oggetto di tipologie di allevamento e impiego del tutto peculiari, indubbiamente molto diverse da quanto riguarda l'allevamento degli altri animali ad impiego zootecnico.

Alcuni equidi sono infatti allevati esclusivamente per la produzione di carne equina, che ha un suo interessante mercato in Italia, essendo molto apprezzata, in particolare in alcune regioni; gli altri Paesi membri, al contrario, non utilizzano quasi per nulla di carne equina per l'alimentazione umana, con l'eccezione di Francia, Belgio e Olanda.

Alcuni equidi sono utilizzati come animali sportivi, per competizioni o semplicemente per attività amatoriali, e la scelta della loro "destinazione finale" è di competenza del proprietario; quest'ultimo dichiara sul passaporto se l'equide sarà escluso oppure destinato alla produzione di alimenti per l'uomo (carni); in tal caso, questo orientamento del proprietario rende necessaria una tracciabilità accurata, per esempio degli eventuali trattamenti farmacologici subiti o delle variazioni di proprietà.

E' noto infatti che gli equidi, e in particolar modo i cavalli, generalmente vivono una condizione originale rispetto ad altri animali domestici, legata alla loro peculiare attività sportiva e/o da diporto, a causa della quale sono soggetti a continui spostamenti per gare, manifestazioni ippico-sportive, fiere, escursioni, e a frequenti passaggi di proprietà; tale condizione risulta molto diversa quindi dalla normale tipologia di allevamento di tutti gli altri animali produttori, i cui spostamenti sono fondamentalmente legati a infrequenti trasferimenti fra allevamenti, e alla destinazione finale per la macellazione.

Le continue movimentazione e i frequenti cambiamenti di proprietario pongono un serio problema di tracciabilità degli spostamenti; in alcune situazioni epidemiologiche potrebbe risultare di fondamentale importanza conoscere la consistenza del patrimonio zootecnico e la sua posizione sul territorio, nonché le eventuali movimentazioni, ai fini di identificare l'origine del problema per cercare di arginarlo: recenti esempi riguardano la ricomparsa sul nostro territorio nazionale (indenne da anni) di focolai di anemia infettiva equina, oppure il pericolo di diffusione della West Nile Disease, ...

Quindi, come alcuni Autori hanno affermato, *“considerata (..) la particolarità del mondo del cavallo sembra inevitabile, se si vuole riportarlo sotto controllo almeno dal punto di vista sanitario, e garantire il consumatore dalla presenza di residui di trattamenti farmacologici nelle carni, istituire un’anagrafe equina”* (Signorini et. Al., 2002).

Dal punto di vista legislativo, fin dal 1993 la Decisione 93/623/CEE aveva introdotto un documento di identificazione per gli equidi, armonizzato a livello comunitario, che fu successivamente integrato dalla Decisione 2000/68/CE: in Italia questa normativa è stata piuttosto disattesa sicuramente fino al 2006, e a tutt’oggi i dati registrati nella Banca Dati Equina sono parecchio diversi dal numero stimato di equidi sul nostro territorio (comunicazione personale Dr. A. Giuliani). Anche di ciò parleremo in questa tesi.

Nel nostro Paese, nel 2003 il MiPAAF (Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) aveva incaricato l’UNIRE (Unione nazionale incremento razze equine) della gestione dell’anagrafe equina; il regolamento attuativo, un Decreto ministeriale (DM 5.5.06) per l’organizzazione dell’anagrafe, corredato di apposito Manuale operativo, è stato successivamente emanato ~~solo~~ nel 2006.

Il DM 5.5.06 introduce un sistema di identificazione degli equidi basato su un documento di identificazione (passaporto), un dispositivo elettronico di identificazione, una banca dati nazionale e un codice di identificazione dell’equide unico a livello mondiale (codice UELN). Il recente sistema di anagrafe equina comunitario in vigore da luglio di quest’anno in tutta l’Unione Europea è stato introdotto a nel 2008, dal Regolamento CE 504/08 e sarà anch’esso oggetto del nostro studio.

La normativa nazionale riguardante l’identificazione della popolazione equina, quindi, è in vigore da quasi quattro anni, e tuttavia solo due mesi fa si leggeva in una Circolare della

Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani che, *“i medici veterinari italiani (..), nell’indisponibilità di un sistema anagrafico credibile, sono posti nella difficoltà di perseguire gli obiettivi di salute della nostra professione.”* (Circ. FNOVI, *“Anagrafe degli equidi”* 14.9.2009). L’anagrafe degli equidi presenta dunque ancora oggi alcuni importanti limiti; questo è il motivo che ci ha indotto a produrre il nostro elaborato per la tesi di laurea, anche nel tentativo di riuscire a trovare (e fornire) un utile contributo al miglioramento nei prossimi anni del sistema anagrafe equina.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'ANAGRAFE DEGLI EQUIDI IN ITALIA A PARTIRE DAL 2006: IL D.M. 5.5.06

Importanza di un'anagrafe degli equidi anche in relazione al loro diverso utilizzo

Gli equidi, è noto, vengono utilizzati per molteplici attività, per esempio: corse al trotto e al galoppo, diversi sport equestri come salto ad ostacoli, dressage, endurance, polo, per monta da lavoro, semplice diporto e altre.

Molti degli equidi (teoricamente anche tutti) alla fine della loro carriera possono in realtà essere macellati e le loro carni destinate al consumo umano.

Potremmo definire anche gli equidi come animali dalle diverse attitudini:

- equidi allevati esclusivamente ai fini della produzione della carne. In Italia questo tipo di allevamento non è particolarmente diffuso; la maggior parte degli animali destinati a questo scopo provengono soprattutto dall'estero.
- equidi “ad uso sportivo” o “da competizione”: rappresentano la maggior parte degli equidi, perlomeno in Italia. A seconda della scelta del proprietario possono essere o meno destinati, a fine carriera, alla macellazione e quindi al consumo umano.
- equidi da affezione, non destinati alla macellazione per scelta personale del proprietario, ma che comunque potrebbero essere impiegati “ad uso sportivo”.

Secondo alcuni autori (Signorini *et al.*, “Anagrafe equina”, 2002), gli equidi sportivi rappresentano la categoria potenzialmente “più pericolosa, in quanto gli animali arrivano alla macellazione generalmente dopo svariati trattamenti farmacologici, dei quali si può perdere la traccia durante i frequenti passaggi di proprietà”.

L'anagrafe equina rappresenta lo strumento maggiormente efficiente per conservare questa tracciabilità e tutelare il consumatore di prodotti di origine equina, garantendo la sicurezza degli alimenti; questa finalità è prioritaria a maggior ragione in Italia, dove la popolazione è una forte consumatrice di carne equina, come dimostrano i dati statistici.

Tabella: Macellazioni di equini in Italia, anno 2007, peso in quintali;

	capi	Peso vivo complessivo	Peso vivo medio a capo	Resa media (%)
Nord	36.693	188.142	5,13	56,3
Centro	4.274	19.414	4,54	55,3
Mezzogiorno	59.001	253.030	4,29	53,4
Italia	99.968	460.586	4,61	54,7

Fonte: www.istat.it; 2008.

Il consumo medio annuo pro capite in Italia è di circa 1,3 kg di carne equina, e risulta essere il più elevato nei Paesi dell'UE (Duranti *et al.*, 2008). Per soddisfare questa richiesta di mercato non sono sufficienti i cavalli macellati nel Paese: è necessario ricorrere all'importazione, anni addietro in gran parte in provenienza dalla Spagna, oggi in prevalenza dall'Est Europa. I cavalli importati destinati al macello percorrono molti chilometri, su mezzi autorizzati soggetti ai diversi tipi di controllo lungo il percorso, stazionano in genere per brevi periodi in punti di sosta, e giungono al macello italiano al termine del viaggio.

La carne equina è apprezzata soprattutto dai pugliesi, che consumano il 32% del totale nazionale, dai lombardi (14,3%), e dai piemontesi (10,8%); seguono gli abitanti di Emilia-Romagna (9,2%), Veneto (7,6%) e Lazio (5,5) (secondo quanto riportato da Rigonat E. *et al.*, "I cavalli allevati per la produzione di carne", 2008).

In ambito sanitario l'anagrafe equina risulta essere anche il mezzo "ideale" per garantire la sorveglianza sulle malattie infettive (anche di zoonosi come la *West Nile Disease*), la farmacovigilanza e il benessere dell'equide.

L'anagrafe risulta fondamentale per la stima e la tutela del patrimonio equino, per incrementare le produzioni e per recuperare alcune realtà zootecniche " *talvolta poco*

conosciute, sottostimate o che spesso sfuggono, per diversi motivi, ai controlli ufficiali” (Circolare FNOVI, “Anagrafe equina”, gennaio 2007, inviata agli Ordini provinciali dei medici veterinari), con la “*consapevolezza che l’anagrafe può divenire il volano di straordinaria importanza*” per la salute pubblica.

La gestione dell’anagrafe degli equidi e il DM 5.5.06

In Italia il MiPAAF, con decreto ministeriale del 5.5.06, ha affidato all’UNIRE la gestione e l’organizzazione dell’Anagrafe equina, “*articolandola per razza, tipologia d’uso e diffusione territoriale*”, con la collaborazione dell’Associazione Italiana Allevatori (AIA) e delle sue strutture dislocate a livello provinciale, le Associazioni Provinciali Allevatori (APA).

Gli enti principali coinvolti nell’organizzazione dell’anagrafe risultano pertanto essere:

- l’Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), incaricata dell’incremento della razze selezionate sul territorio italiano e della continua azione di miglioramento del patrimonio genetico attraverso la gestione della riproduzione assistita;
- l’Associazione italiana allevatori (AIA) che al suo interno ingloba varie associazioni di razza (le diverse Associazioni Nazionali Allevatori, ANA): esse detengono i libri genealogici del cavallo di razza Haflinger italiano, del cavallo agricolo italiano da tiro pesante rapido, del cavallo Bardigiano, il cavallo razza Maremmana, il cavallo Trotatore, il cavallo Arabo, del cavallo da sella italiano, del cavallo delle Murge e asino di Martina Franca.
- Le Associazioni provinciali allevatori (APA), che si occupano, tra l’altro, della gestione pratica dell’anagrafe degli equidi non registrati ai libri genealogici.

La tutela e il controllo del patrimonio zootecnico, che il nuovo sistema di anagrafe si prefigge di attuare, può coadiuvare il controllo della diffusione di alcune malattie infettive e garantire la sicurezza alimentare tramite un sistema che supporti la tracciabilità delle carni (fin dalla individuazione delle aziende, identificazione dei singoli equidi, registrazione dei medicinali somministrati e rispetto dei tempi di attesa previsti, documentazione delle movimentazioni, documentazione della macellazione).

Per il funzionamento di un sistema di anagrafe il primo passo deve essere la registrazione delle aziende zootecniche, che ai sensi del D.Lgs. 158/06, intendendo come azienda “*qualsiasi luogo (..) in cui gli animali sono allevati, o detenuti, anche transitoriamente*”. Il compito istituzionale della registrazione delle Aziende spetta sin dal 1999 ai Servizi Veterinari delle ASL, come previsto in nel D.Lgs. 336/99 (ora sostituito dal D.Lgs. 158/06).

L’identificazione univoca dei singoli equidi in una banca dati italiana viene introdotta come concetto nel 2003 dalla legge 200/2003, e affidata all’UNIRE, che integrava, avviando l’istituzione del *data base* nazionale, quanto già sancito in una decisione dell’Unione Europea del 1993 (decisione 93/623/CEE), aggiornata nel 2000 (decisione 2000/68/CE), piuttosto disattesa nel nostro Paese, in verità.

Nella precedente banca dati nazionale, risultato delle registrazioni aziendali da parte dei Servizi veterinari, gli equidi che vi si ritrovavano (in una percentuale piuttosto ridotta, invero) erano registrati per razza, tipologia d’uso e diffusione sul territorio, senza quindi contare la destinazione finale dell’equide. Per ottenere il totale del patrimonio equino sul territorio bisognava pertanto aggiungere al totale di questa banca dati, il numero di equidi iscritti nei libri genealogici; il rischio, comunque, era di contare alcuni animali 2 volte, perché registrati per errore in 2 banche dati diverse (quella del Servizio Sanitario Nazionale, e quella dei Libri genealogici gestiti dalle associazioni di razza).

Anche oggi, questo numero può essere così calcolato, e risulta non combaciare con quello della Banca Dati degli Equidi gestita dall’UNIRE. I motivi di queste divergenze vengono affrontati in questa tesi.

Tabella 1: consistenza patrimonio equino in Italia, al 1[^] dicembre 2008.

	EQUIDI		
	Cavalli	Asini, Muli, Bardotti	Totale
Nord	139.978	13.735	153.713
Centro	88.872	7.639	96.511
Mezzogiorno	103.646	14.865	118.511
Italia	332.496	36.239	368.735

Fonte: www.istat.it

Il DM 5.5.06, evidenzia (art. 1) che l'anagrafe degli equidi è stata istituita ai fini di:

- tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico;
- tutela economica e valorizzazione del patrimonio zootecnico;
- tutela e informazione dei consumatori (equidi per produzione di carne);
- tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti alimentari;
- assicurare regolarità e controlli efficaci delle competizioni tra equidi;
- prevenire l'abigeato.

Sono coinvolti nella gestione dell'anagrafe degli equidi (art.3, DM 5.5.06):

- Il MiPAAF in *primis*;
- il Min.Sal. in minor misura, per compiti specifici discussi in questa tesi;
- Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano;
- L'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) quale responsabile del coordinamento e della gestione del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale)
- molti altri Enti di cui di seguito.

Il DM 5.5.06 definisce i compiti di ogni organismo o soggetto coinvolto nel sistema dell'anagrafe, in particolare:

- l'UNIRE in particolare (art.17, DM 5.5.06): rilascia documenti di identificazione per equidi registrati; detiene la banca dati nazionali delle aziende, degli allevamenti e degli equidi; accredita le APA e le ANA e comunica alle regioni/province autonome quali sono le strutture accreditate; garantisce l'accesso in Data base a MiPAAF, MinSal., e alle ASL; garantisce l'operatività a APA e ANA per l'aggiornamento dei dati; annualmente invia a MiPAAF e MinSal. una relazione sullo stato della BDE.
- Le APA (art.13, DM 5.5.06): sono connesse alla BDE; identificano gli equidi non registrati e riportano i rispettivi dati nella Banca Dati equina; riportano in BDE ogni cambiamento relativo all'equide o al suo documento di identificazione (Furto, smarrimento..).
- Le AASSLL (art. 14, DM 5.5.06): sono connesse alla BDE, inseriscono e aggiornano i dati relativi alle aziende; verificano e controllano, nelle aziende, i registri di carico e scarico degli animali e il sistema di identificazione e registrazione degli equidi.

Il codice UELN

Il Regolamento (CE) 504/2008 prevede che ad ogni equide venga attribuito un codice, detto “*universal equine life number*”, unico a vita, contenente informazioni sull’equide e sulla base di dati.

Il codice U.E.L.N. (*universal equine life number*) rientra in un progetto d’adozione di un linguaggio comune a livello mondiale tra le organizzazioni che si occupano di equidi e della loro registrazione. E’ stato messo a punto da:

- WBSH, *World Breeding Federation for Sport Horses*;
- ISBC, *International Stud-Book Committee*;
- WAHO, *World Arabian Horse Organization*;
- ECAHO, *European Conference of Arabian Horse organizations*;
- CIAA, *Conférence Internationale de l'Anglo-Arabe* ;
- FEI, *Fédération Equestre Internationale* ;
- UET, *Union Européenne du Trot* .

L’obiettivo è di assicurare l’identificazione con questo codice unico a livello mondiale per ogni equide, qualsiasi sia il fine per cui viene allevato, e di creare una rete informatica in modo che l’identità di questi animali possa continuamente essere verificata, in quanto questo codice deve essere presente in tutti i documenti dell’equide e non può subire variazioni.

Si tratta di un codice alfanumerico a 15 cifre sull’equide, sul *database* e sul paese in cui esso viene registrato, ed è costituito da:

- 6 cifre che identificano il database in cui è registrato l’equide: le prime 3 cifre sono del codice ISO 3166 del Paese dell’organizzazione che registra l’equide, e altre tre del codice del *database*, riconosciuto a livello internazionale;
- 9 cifre che identificano univocamente l’equide all’interno del proprio database.

Ogni organizzazione che detiene un database può gestire i propri codici UELN inserendo altre informazioni: ad esempio, come per la *Lipizzan International federation*, una cifra per il sesso, una per la linea paterna e una per purezza/incrocio.

A titolo di esempio, il numero 380008-.... , identifica un equide registrato in Italia presso l’UNIRE, area cavallo trottatore italiano.

Se il numero di identificazione nazionale ha meno di 9 caratteri, vanno aggiunti vari zeri tra questo numero e il codice di 6 cifre “Paese/*database*”; se il numero presenta caratteri particolari come “/* o\!” è necessario trovare il modo di rimpiazzarli con caratteri alfanumerici (ad esempio con tanti zero).

Nel sito sono reperibili i codici delle varie organizzazioni che gestiscono equidi e, ad avvenuta registrazione dell’utente è possibile verificare a quale equide appartiene un dato codice UELN.

LA BANCA DATI NAZIONALE DEGLI EQUIDI (BDE)

Il decreto ministeriale 5/5/2006 prevede l'istituzione di una banca dati nazionale degli equidi, gestita dall'UNIRE, con aggiornamento continuo; le modalità di alimentazione della BDE sono pubblicate sul sito web dell'anagrafe equina e fissate dall'UNIRE, la quale assicura una cooperazione costante con la BDN dell'anagrafe zootecnica gestita dal Ministero della Salute.

I soggetti che alimentano la BDE sono: gli stabilimenti di macellazione, i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, ANA di specie e di razza, APA, UNIRE, AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. Essi necessitano di accreditamento, ottenibile tramite la richiesta di una carta nazionale dei servizi da utilizzare ogni qualvolta si desidera alimentare l'anagrafe.

Annualmente l'UNIRE è tenuta a inviare una relazione riguardante lo stato della Banca Dati a MiPAAF e MinSal., alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.

Gli equidi registrati in BDE risultano oggi circa 170 mila (dato aggiornato ai primi mesi del 2009, momento in cui viene scritta questa tesi).

L'accesso ai dati è consentito a:

- Ministero della Salute, al fine di:

- fornire all'UNIRE la sequenza univoca dei codici identificativi delle aziende
- consultare dati di strutture che detengono equidi (movimentazioni, registri, macellazioni, controlli ASL).

- Titolari di stabilimenti di macellazione, al fine di :

- registrare i dati degli equidi macellati.
- registrare l'espianto dei dispositivi di identificazione elettronici e comunicarne i codici.
- comunicare, entro 7 giorni dalla macellazione, tutti i dati relativi agli equidi macellati.

- Ditta fornitrice di *transponders*

- Servizio veterinario delle ASL, al fine di:

- registrare i codici aziendali assegnati a strutture che detengono equidi e gli estremi anagrafici dei loro titolari, nonché ogni variazione dei dati aziendali;
- registrare i controlli effettuati in tali strutture;

- controllare i registri di carico e scarico, le movimentazioni e le macellazioni d'equidi;
- utilizzare i dati presenti per ogni attività finalizzata ai controlli sanitari.

- AGEA, al fine di:

- consultare i codici aziendali assegnati alle strutture;
- registrare i controlli effettuati su tali strutture;
- consultarne i registri di carico e scarico.

- ANA-AIA-UNIRE, per:

- registrare i proprietari e i detentori di equidi;
- registrare il codice del libro genealogico di iscrizione del singolo equide;
- provvedere ad adempimenti di identificazione e rilascio passaporto.

- APA per

- registrare tutte le informazioni riguardanti gli equidi identificati e le eventuali variazioni.
(morte, smarrimenti,...);
- registrare le importazioni di equidi.

- Regioni e province autonome per scaricare i dati di competenza.

In Banca Dati sono riportati, tra gli altri, i seguenti eventi: cambio di proprietà, morte, furto, smarrimento, trasporto al macello e altre movimentazioni, destinazione finale dell'equide, importazioni di equidi dall'Unione Europea e da Paesi Terzi (esclusi quelli direttamente al macello).

La banca dati UNIRE contiene e rende disponibili almeno i seguenti dati, inseriti non oltre i 10 giorni dall'evento:

- l'identificativo fiscale e dati anagrafici dell'allevamento:
 - I. codice aziendale.
 - II. codice fiscale del proprietario;
 - III. codice fiscale del detentore;
 - IV. tipo di produzione;

V. eventuale iscrizione ai libri genealogici di razza;

- l'identificativo individuale degli equidi:

I. numero del dispositivo elettronico di identificazione individuale;

II. numero del passaporto;

III. data di nascita;

IV. data di apposizione dell'identificativo elettronico;

V. sesso;

VI. razza o tipo genetico;

VII. data di entrata in allevamento;

VIII. codice del libro genealogico di iscrizione;

IX. dichiarazione destinazione finale;

- movimenti intercorsi nella vita di un animale individualmente identificato e registrato:

I. data di uscita dall'allevamento;

II. codice di identificazione del nuovo allevamento, ovvero codice di identificazione dello stabilimento di macellazione;

- i dati relativi alla morte di un animale identificato e registrato:

I. data di morte;

- i dati relativi alla macellazione:

I. data di macellazione;

II. numero del dispositivo elettronico di identificazione individuale;

III. codice dello stabilimento di macellazione;

IV. causa di eventuale macellazione su disposizione dell'autorità sanitaria nell'ambito di programmi di eradicazione o di controllo di malattie infettive e di campagne di profilassi;

- le anomalie rilevabili nella banca dati e codificate nel manuale operativo;

- le inadempienze ed irregolarità nel sistema di identificazione e registrazione rilevate nell'ambito dell'attività di controllo ed eventuali sanzioni irrogate:

- I. codice di identificazione dell'allevamento;
- II. tipo di inadempienza ed irregolarità codificate nel manuale operativo;
- III. data della sanzione;
- IV. tipo di sanzione;
- V. importo della sanzione;

- le eventuali sanzioni irrogate per inadempienze ed irregolarità delle strutture di macellazione per quanto attiene la materia oggetto del presente decreto:

- I. codice univoco dello stabilimento di macellazione;
- II. tipo di inadempienza o irregolarità codificate;
- III. data della sanzione;
- IV. tipo di sanzione;
- V. importo della sanzione;

- gli esiti positivi dei controlli sull'utilizzo di sostanze vietate e ad effetto anabolizzante di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336;
- qualsiasi altra informazione richiesta dalle autorità competenti, secondo quanto stabilito dal manuale operativo.

MODALITA' DI REGISTRAZIONE DEGLI EQUIDI IN ITALIA

Le linee guida dell'Anagrafe equina sono illustrate nel Manuale operativo del decreto Ministeriale del 5.5.2006, che esplica quali sono gli enti che gestiscono l'Anagrafe equina, in che tempi e con che modalità; il Manuale avvia concretamente la Banca Dati Equina.

Gli Enti autorizzati a rilasciare documenti di identificazione sono: UNIRE (unione nazionale incremento razze equine), AIA (Associazione italiana allevatori), ANA (associazione nazionale allevatori), AIA (associazione italiana allevatori) per equidi registrati o iscritti ai libri genealogici, e le APA (associazione provinciale allevatori) per tutti gli altri equidi (come confermato anche dalla Circ. MinSal. prot. DGSA.II/4917/P.I .5.i.8 del 29.5.2007).

L'anagrafe comprende i seguenti elementi (art. 2 DM 5.5.06):

- la registrazione delle aziende e degli allevamenti;
- il registro di carico e scarico animali;
- il documento di identificazione (passaporto);
- un dispositivo elettronico di identificazione;
- la banca dati degli equidi (BDE);
- le strutture autorizzate ad accedere presso la banca dati.

Registrazione di aziende e di allevamenti di equidi

Un'azienda che detiene equidi deve essere registrata al Servizio Veterinario competente con apposito codice aziendale, costituito dalla sigla dello Stato di appartenenza (IT) e a seguire 8 cifre, di cui 3 del codice Istat del comune in cui è ubicata, 2 della sigla automobilistica della provincia e 3 del numero dell'azienda all'interno del proprio comune.

E' obbligatorio detenere un registro di carico e scarico degli equidi, in forma cartacea e/o elettronica, in cui vengono riportati, separatamente per ogni proprietario, tutti gli eventi che si verificano (nascite, vendite..).

In Banca Dati le ASL registrano tali aziende, i titolari, i dati anagrafici, il codice fiscale e il registro di carico e scarico equidi.

La segnalazione di apertura di una nuova azienda deve essere inoltrata al Servizio Veterinario, specificando il codice ISTAT, il codice fiscale e gli estremi anagrafici del titolare e la specie

allevata per ottenere l'assegnazione di un codice aziendale (tutti dati che verranno inseriti in BDE).

Per quanto riguarda la registrazione delle sub-unità aziendali (un'Azienda può avere più di un allevamento), a ciascuna di loro corrisponde un codice aziendale, e un codice fiscale del proprietario degli equidi, perciò l'elenco dei codici fiscali delle persone cui sono collegati gli equidi, rappresenta l'elenco degli allevamenti presenti in una determinata azienda.

Inoltre, la relazione tra un codice fiscale e i codici delle aziende definisce la distribuzione degli equidi di un singolo proprietario tra le varie aziende. Quindi la corretta registrazione degli allevamenti è garantita da una corretta registrazione dei proprietari e dei passaggi di proprietà.

Ogni variazione dei dati aziendali va comunicata al Servizio Veterinario che aggiorna la BDE e quindi provvede a inserire:

- gli estremi anagrafici dell'azienda, utilizzando la codifica ISTAT del Comune;
- gli estremi anagrafici e codice fiscale della persona fisica o giuridica titolare dell'azienda, utilizzando la codifica ISTAT del Comune;
- registrare la specie allevata, secondo apposita codifica.

Iscrizione degli equidi in anagrafe

Equidi nati prima del 1 gennaio 2007: se identificati in conformità alle decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE, sono considerati conformi con il decreto e vengono inseriti direttamente in BDE ad opera di UNIRE, AIA o ANA; altrimenti vanno identificati prima di qualsiasi spostamento.

Equidi nati dopo 31 dicembre 2006: identificati entro i 7 mesi di età sotto la madre e prima di lasciare l'allevamento; in caso di morte della madre prima dell'identificazione il proprietario deve inviare una specifica documentazione all'autorità competente.

Non si applica a popolazioni di equidi selvatiche o allo stato brado, confinate in specifiche aree indicate dalle autorità competenti, a meno che essi non vengano movimentati.

A seguito dell'identificazione avviene il rilascio del passaporto e la registrazione con numero univoco in banca dati.

Esiste una procedura semplificata nel caso **di equidi destinati a essere macellati entro i 7 mesi** e non sono oggetto di scambi: è sufficiente in questo caso una dichiarazione

dell'allevatore: “*Certificato d'identificazione di puledro destinato direttamente al macello*”. Questo punto è stato però modificato dal Reg. 504/08 (art. 15, par. 2), dove si afferma che è possibile trasportare un equide non correttamente identificato “*direttamente dall'azienda di nascita al macello*

all'interno dello stesso Stato membro”, a condizione che:

- “*l'equide sia di età inferiore a dodici mesi e la stella dentaria degli incisivi laterali decidui sia visibile*”;
- “*la tracciabilità dall'azienda di nascita al macello sia ininterrotta*”;
- “*nel corso del trasporto verso il macello l'equide sia identificabile individualmente*” mediante metodi elettronici di verifica dell'identità o metodi alternativi (art. 11 e 12);
- “*la partita sia accompagnato dalle informazioni relative alla catena alimentare (...)comprendenti un riferimento all'identificazione individuale*”.

Per la registrazione in BDE di **equidi già identificati in precedenza**, il proprietario è tenuto a compilare e inviare un modulo a UNIRE-AIA-ANA-APA , e a recarsi presso l'ente indicato (APA, ...) per la sottoscrizione in presenza di un funzionario; gli enti provvederanno ad aggiornare la Banca Dati; se l'equide non è dotato di un *transponder* è necessario dotarlo di un nuovo numero di passaporto (da apporre sull'originale con etichetta adesiva) da registrare in BDE. Il modulo deve contenere oltre alle informazioni per una normale registrazione, anche tutte quelle che riguardano la registrazione precedente.

Iscrizione degli equidi nati in Italia

Alla nascita dell'equide il proprietario invia un'apposita denuncia di nascita a UNIRE-AIA-ANA-APA entro 7 giorni, specificando la destinazione finale dell'equide, allegando il certificato di fecondazione della madre o un'autocertificazione della stessa.

L'identificazione avverrà mediante inoculazione di un *transponder* ad opera di un veterinario, per via parenterale e in condizioni asettiche, sul lato sinistro del terzo medio del collo a livello del legamento nucale, in modo tale da non compromettere il benessere dell'animale e da limitare il più possibile la migrazione del *microchip*.

In seguito il veterinario è tenuto a compilare la scheda identificativa e a inviarla entro 7 giorni a UNIRE-AIA-ANA-APA, dove avverrà l'inserimento dei dati in BDE e verrà prodotto il passaporto.

Identificazione dei puledri: *transponder* e codice UELN

I *transponder* devono essere conformi alle norme ISO 11784 e 11785 (di 64 o 50 bit o anche di diverso formato se fabbricato precedentemente al 1 gen.2007), con fornitore individuato dall'UNIRE.

Il codice UELN (vedi Capitolo specifico), che deve comparire in tutti i documenti ufficiali e identifica l'equide a livello mondiale, è formato da 15 cifre: le prime 6 corrispondono al *data base* di registrazione, altre 3 del codice ISO del Paese di appartenenza, 3 del codice del *data base* riconosciuto a livello internazionale, le ultime 9 identificano univocamente l'equide. Ogni organizzazione responsabile di un *data base* può decidere come integrare informazioni all'interno del codice UELN (ad esempio aggiungendo una cifra che identifichi la linea materna/paterna).

Come ottenere nuovi *transponder* elettronici

La produzione dei *transponder* va registrata in BDE da parte del produttore stesso.

La validazione delle richieste e la loro registrazione sono compiti dell'UNIRE, mentre l'AIA assegna i *transponder* a APA e ANA accreditate.

Le ANA possono scegliere di gestire autonomamente la registrazione degli equidi o di collaborare con gli uffici provinciali delle APA: in quest'ultimo caso l'AIA potrà consegnare i passaporti solo alle APA interessate.

Nel caso in cui il *transponder* risulti illeggibile è possibile richiederne un altro e a seguito aggiornare la BDE.

Iscrizione di capi scambiati con Paesi dell'Unione Europea

Il proprietario di equidi acquistati da un Paese UE ha l'obbligo di inviare una richiesta di iscrizione all'anagrafe italiana a APA, UNIRE o AIA (entro 7 giorni dall'arrivo in azienda)

allegando copia del passaporto originario e del modello di provenienza. Questi capi, conservando i documenti originari, non necessitano di un nuovo *transponder*.

L'UNIRE-AIA-APA aggiornano la BDE entro 30 giorni.

La registrazione in BDE non è necessaria se l'equide è destinato direttamente al macello.

Iscrizione di capi importati da Paesi Terzi

Devono essere identificati mediante *transponder*; se già ne possiedono uno va compilata una specifica scheda identificativa e inviata entro 7 giorni dall'importazione a UNIRE, AIA, ANA, APA.

Un incaricato dell'ente competente deve sempre accertare la presenza del *transponder* e la sua corrispondenza alla documentazione; in caso non sia presente è richiesta l'identificazione dell'equide come da manuale operativo.

Il veterinario incaricato dovrà in seguito inviare all'ente preposto all'inserimento in BDE entro 7 giorni dall'identificazione il documento originario che verrà ritirato, affinché venga aggiornata la BDE e sia emesso un nuovo passaporto.

Non occorre registrare animali destinati direttamente al macello.

Stampa del passaporto

Entro 30 gg dalla ricezione della scheda identificativa l'UNIRE, AIA, APA o ANA acquisisce il CIF (*certificato di fecondazione della madre*) aggiorna la BDE, stampa e invia il passaporto al proprietario e conserva tutta la documentazione relativa all'equide. Tale procedura è obbligatoria anche per puledri che si spostano prima dei 7 mesi, non a seguito della madre e per una destinazione diversa dal macello.

Movimentazione dei capi

In tutti i casi di movimentazione gli equidi devono essere scortati dal passaporto e dalla scheda di provenienza (mod. IV) (Circ. MinSal. prot. DGSA.II/4917/P.I .5.i.8 del 29.5.2007); sono previste tuttavia eccezioni: come nel caso in cui l'equide si trovi al pascolo, in casi di

emergenza o di brevi spostamenti a piedi dal maneggio che si concludano in giornata, e di equidi non svezzati che si accompagnano alla madre.

Se la movimentazione avviene per compravendita, oltre al mod. IV il proprietario cedente e l'acquirente, entrambi, hanno i seguenti compiti: compilare il modulo di comunicazione di vendita (come da all. VI del Manuale operativo, ovvero riportando i dati dell'acquirente, del proprietario cedente e dell'equide) e inviarlo entro 7 giorni dalla vendita a UNIRE-AIA-ANA-APA, che inseriscono i dati nella BDE entro 10 giorni, e aggiornare il registro di carico e scarico.

Il passaporto verrà aggiornato con gli estremi del nuovo proprietario.

Lo **spostamento verso il macello** segue regole proprie; l'equide deve essere accompagnato dal modello di provenienza (Mod. IV) , di cui una copia viene inviata all'UNIRE-AIA-ANA-APA. Dopo la macellazione il passaporto è annullato dal veterinario ufficiale e la BDE aggiornata entro 7 gg.

Equidi senza passaporto, non-DPA e non iscritti in BDE sono esclusi dalla catena alimentare.

Nel caso di **equidi destinati a paesi UE o a Paesi Terzi**, essi devono essere accompagnati sempre dal passaporto; la cessione dell'equide viene comunicata entro 7 giorni dal proprietario cedente a UNIRE-AIA-ANA-APA, che aggiornano la BDE entro 7 gg.

In caso di **movimentazione temporanea** (maneggi, ippodromi, stalle di sosta..) devono essere resi disponibili in BDE i dati relativi agli equidi transitati: identificazione dell'equide, data di entrata e di uscita, azienda di provenienza e di destinazione; la comunicazione di tali dati deve avvenire con cadenza quindicinale.

Morte dell'equide

In caso di morte dell'equide il proprietario spedisce a UNIRE-AIA-ANA-APA la dichiarazione di morte (allegato VII del Manuale operativo) e restituisce il passaporto, entro sette giorni; sarà compito del proprietario smaltire la carcassa e il *transponder*.

Furto o smarrimento dell'equide

Il proprietario o detentore deve inviare a UNIRE-AIA-ANA-APA la denuncia di smarrimento entro 7 giorni, allegando il passaporto che verrà annullato; la BDE verrà aggiornata entro 7 gg. Nel caso di ritrovamento dell'equide, a seguito di opportuni controlli e lettura del *transponder*, sarà possibile emettere un passaporto duplicato con dicitura “non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano”.

Sostituzione di un *transponder* elettronico malfunzionante

Nel caso in cui il *transponder* non sia leggibile, è possibile sostituirlo con uno nuovo; il veterinario che applica il nuovo *transponder* deve inserire nel documento di identificazione il nuovo codice del *transponder*.

Furto o smarrimento del passaporto

L'evento va comunicato entro 7 giorni dal proprietario o detentore all'UNIRE-AIA-ANA-APA (all. VIII DEL Manuale operativo) con copia della denuncia delle autorità di polizia; in seguito se l'equide sarà identificato tramite lettura del *transponder* sarà possibile emettere un passaporto duplicato con dicitura non-DPA; in caso di *transponder* non leggibile l'equide verrà re identificato con un passaporto secondo originale” con dicitura non-DPA.

Per ogni passaporto smarrito o rubato, la BDE deve essere aggiornata con le relative informazioni.

Furto o smarrimento di animali ed eventuale ritrovamento

In questo caso il proprietario, o il detentore con apposita delega, deve:

- comunicare l'evento a all'UNIRE-AIA-ANA-APA allegando la denuncia rivolta alle autorità di polizia, nella quale deve comparire il codice identificativo dell'equide;
- restituire il passaporto all'Ente emittente;
- aggiornare il registro di carico/scarico animali.

In caso di ritrovamento, il proprietario o il detentore deve comunicare l'evento a UNIRE-AIA-ANA-APA, che invieranno un veterinario per accertarsi dell'identità dell'equide, e in seguito:

- se l'identità dell'equide viene accertata mediante verifica sul *transponder* , viene emesso un passaporto “duplicato” dove l'equide è dichiarato non-DPA.
- se non è possibile risalire all'identità dell'equide mediante il *transponder*, viene emesso un nuovo passaporto “Secondo originale” e l'equide dichiarato non-DPA.

Controlli

Potrebbe essere compito dei Servizi veterinari delle ASL (SSN, MinSal.) svolgere controlli in aziende che detengono equidi per accertarsi della corretta applicazione del sistema di identificazione e firmare il registro di carico e scarico degli equidi, nonché negli stabilimenti di macellazione, ma nessun Ministero ha fissato le risorse per effettuare queste verifiche e nel contempo non è indicato quale possa essere il sistema dissuasivo per chi non ha provveduto a regolarizzare i propri equidi. Le stesse verifiche, comunque, potrebbero essere attribuite alle guardie forestali del MiPAAF, ma avrebbero identici limiti.

Tutti i controlli eventualmente effettuati dovrebbero essere quindi riportati in BDE. Le verifiche efficaci che sono in grado di portare a termine i Servizi Veterinari riguardano le registrazioni delle Aziende come tali, e quindi la correttezza dei dati trasmessi in Banca Dati Nazionale.

Nel caso in cui vengano riscontrati in un equide residui di sostanze vietate, o sostanze autorizzate usate illecitamente o nel caso in cui queste sostanze vengano ritrovate in azienda, il servizio veterinario registra anche in BDE i dati relativi alle irregolarità.

L'UNIRE mette a disposizione delle regioni e delle ASL tutte le informazioni relative a qualsiasi cambiamento dei dati della BDE.

Inoltre l'UNIRE comunica con cadenza mensile tutte le anomalie riscontrate in BDE a AIA, APA e ANA.

In caso di immissione in BDE di dati errati il proprietario o detentore dell'equide è tenuto a correggere l'errore al più presto e comunicarlo a APA-AIA-ANA-UNIRE.

EQUIDI DPA E NON-DPA

La normativa comunitaria concernente gli equidi, in lenta evoluzione a partire dal 1993, giunse per la prima volta a identificare due tipologie di equidi nel 2000, con la Decisione 2000/68/CE: in quella sede, infatti si concretizzò quanto da tempo richiesto da più parti, e cioè l'identificazione di equidi il cui destino poteva essere quello di divenire alimento per l'uomo e quelli a cui questo destino era interdetto.

Prima del 2000, le diverse classificazioni degli equidi, sia comunitarie che nei recepimenti nazionali, non erano state chiarificatrici.

Oggi si distinguono due tipi di equidi: quelli non destinati alla produzione degli alimenti e quelli destinati ad essere macellati per il consumo umano.

L'equide non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (definito "non-DPA") è l'equide per il quale il proprietario ha compilato e sottoscritto la parte II della Sezione IX del passaporto, con la seguente dichiarazione: *"il sottoscritto proprietario/facente le veci del proprietario/detentore, dichiara che l'equide descritto nel presente documento di identificazione non è destinato alla macellazione ai fini del consumo umano"*.

Tale dichiarazione, viene sottoscritta dal proprietario all'atto del rilascio del documento da parte dell'organismo emittente, il cui rappresentante appone timbro e firma. L'opzione così sancita è irreversibile e vincolante anche per tutti gli eventuali futuri proprietari.

A riguardo, a quel punto, può essere consigliata l'invalidazione della parte III, sez. A del capitolo IX.

L'equide è considerato, invece, destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA) a meno che sia irreversibilmente dichiarato non tale nella sezione IX, parte II del documento di identificazione (Reg. 504/08, art. 20).

Tale dichiarazione potrà essere cambiata e annullata dal veterinario (anche libero professionista) nel caso in cui si sospettino dei rischi per la salute del consumatore; in particolare, l'evento più probabile a questo riguardo si verificherebbe qualora il veterinario scegliesse di utilizzare un medicinale non somministrabile ad animali da produzione di alimenti (per esempio perché contenente sostanze non iscritte negli allegati I, II e III del Regolamento 2377/90). In tal caso (di comune accordo con il proprietario) il veterinario

potrebbe comunque prescrivere e far somministrare la terapia, ma dovrebbe escludere definitivamente il cavallo dalla possibilità di diventare un produttore di alimenti per l'uomo.

La Circolare MinSal. (prot. DGSA.II/15952/P-I 5.1/8) del 21.12.2007 sottolinea inoltre due importanti aspetti: chiunque detiene un equide DPA deve essere considerato un operatore del settore alimentare (OSA), essendo così tenuto a fornire specifiche garanzie sulla sicurezza alimentare; dato che gli allevatori di equidi allevati a fini "ippico-sportivi" non si trovano in condizioni ottimali per assolvere tali doveri, si potrebbe leggere fra le righe della Circolare un invito a optare per l'opzione "non-DPA".

DALLO STATUS DI “ANIMALI PRODUTTORI DI ALIMENTI” A QUELLO DI “ DPA/NON DPA”

Molte sono le motivazioni che hanno portato alla distinzione tra equide produttore di alimenti per l'uomo (destinato quindi alla macellazione ai fini del consumo umano) e equide non produttore di alimenti: fra esse spicca il principio della tutela del consumatore, la possibilità di utilizzo di principi attivi farmacologici in equidi sportivi e il miglioramento dell'efficacia delle terapie veterinarie, con conseguente miglioramento del benessere del cavallo; infine, ma non ultima, una delle motivazioni più energiche è stata senza dubbio la pressione politica e le sollecitazioni ai gruppi parlamentari dell'UE da parte di movimenti animalisti.

Nel 1998 la FVE (*Federation of Veterinarians of Europe*) lamentava (FVE 98/006 “*Position paper on the availability of equine medicines*”) il fatto che molti veterinari ippiatrici, nella pratica di tutti i giorni e in situazioni d'urgenza (come nel caso di sindrome colica), si trovavano di fronte a situazioni difficili da gestire e risolvere a causa della mancanza di farmaci registrati utilizzabili negli equidi; questo era dovuto prevalentemente ai costi richiesti all'industria farmaceutica per ottenere l'”AIC” (“autorizzazione all'immissione in commercio”) per nuovi farmaci. La conseguenza è stata che, se il mercato del farmaco veterinario era già di per sé molto ridotto, quello destinato agli equini lo era ancora di più.

Inoltre gli equini venivano considerati “animali produttori di alimenti”, richiedendo così, a tutela del consumatore, i necessari studi sui farmaci e sui residui presenti nei prodotti derivati; questo ha portato all'esclusione dal mercato numerosi di farmaci utili per il trattamento e il benessere degli equini.

Secondo dati della FVE nella maggior parte d'Europa il cavallo non è allevato ai fini della macellazione per il consumo umano, bensì come un animale utilizzato a fini “ricreativi”, sportivi e turistici: la FVE pubblicava, infatti, i dati che indicavano i consumi pro capite nei diversi Paesi membri, da cui si deduceva che il consumo di carne equina nell'UE era molto basso (0,5 kg/pro capite).

Tabella : Consumo Carni equine fresche nell'UE.

1000 x ton	1990	1992	1997
BELGIO	30	21	18,1
DANIMARCA	1	1	1
GERMANIA	4,5	4,9	6,8
GRECIA	0	0	0
SPAGNA	7	7,9	8,3
FRANCIA	57,7	48,2	36,8
IRLANDA	0	0	0
ITALIA	76	78	72,3
PAESI BASSI	21	21	18,1
PORTOGALLO	1	1	0,5
UK	0	0	0
TOT	198,2	183	161,9

Fonte : Office Interprofessionnel des Viandes de l'Élevage et de l'Aviculture; pubblicato nel documento FVE 98/006 "Position paper on the availability of equine medicines".

Prima dell'approvazione dello *status* di DPA o non-DPA, gli equidi erano considerati solo tra le specie produttrici di alimenti per l'uomo e potevano accedere solo a farmaci per cui erano stati fissati i limiti massimi residuali; il numero di tali farmaci però era limitatissimo (FVE 98/006) e i costi da sostenere per l'ottenimento degli MRL (*Maximum Residue Limits*) così ingenti da non essere remunerati dalla vendita dei farmaci stessi, in un mercato limitato come quello del farmaco per gli equidi.

Le cure di alcune condizioni patologiche gravi, come le sindromi coliche o i traumatismi, non potevano essere quindi facilmente praticate, se non ricorrendo all'utilizzo in deroga (art. 11, D.Lgs. 193/06), cioè all'impiego di farmaci registrati per gli equidi in un altro Stato membro, o a farmaci registrati per un'altra specie, o a quelli registrati per l'impiego nell'uomo.

Bisognava quindi rivedere il concetto di equide quale "specie produttrice di alimenti" e eseguire una distinzione tra gli equidi da produzione e quelli sportivi o destinati ad altri utilizzi.

Si riteneva necessario perciò, per la FVE, ideare un sistema per classificare e diversificare ogni equide in base al suo “destino finale”, in modo da consentire un ampio accesso ai farmaci agli equidi non destinati a produrre alimenti, e per meglio controllare la filiera alimentare nel caso di quelli da macello.

Si propose quindi (FVE 98/006 “*Position paper on the availability of equine medicines*”):

- un sistema di identificazione infallibile per equidi da produzione (come ad esempio un *microchip*, un marchio auricolare);
- un periodo d’attesa (chiamato una volta tempo di sospensione) prima del quale un cavallo “DPA” non potesse essere macellato per garantire MRL sotto la soglia di sicurezza per la salute pubblica;
- un certificato rilasciato dai Servizi veterinari, recante l’identificazione dell’animale e la data oltre la quale, trascorso il tempo di sospensione, l’animale eventualmente trattato potrà essere macellato.

Questa distinzione avrebbe avuto perciò più risvolti positivi: salvaguardare la salute pubblica grazie ad un sistema di tracciabilità che si arricchiva di un documento di identificazione e avrebbe permesso un più facile, ma sicuro, accesso ai farmaci.

Sempre nel ’98 la FVE propose un possibile elenco di nuove sostanze da poter utilizzare negli equini e nelle “specie minori”, per allargare le possibilità terapeutiche.

I farmaci maggiormente richiesti e utilizzati risultavano essere:

- gli oppiacei
- gli antiinfiammatori non steroidei
- gli adrenergici alfa-2-agonisti
- le benzodiazepine
- le fenotiazine
- gli anestetici: volatili, gassosi e iniettabili.
- i barbiturici
- il propfol
- gli anestetici locali
- gli anticolinergici
- gli agenti spasmolitici (es antimuscarinici)
- gli agenti purganti e lassativi

→ alcuni agenti antimicrobici.

Sempre nel 1998 la FVE dichiarava una diminuzione sul mercato dell'”arsenale terapeutico” per gli equini a causa anche del ritiro di alcuni principi attivi già registrati, dovuto alla non sostenibilità dei costi per il rinnovo dell'AIC, essendo in quegli anni aumentati infatti i costi degli studi per dimostrare l'efficacia e la sicurezza dei farmaci, per i consumatori e per l'ambiente. E' inoltre noto che per animali destinati alla produzione di alimenti vi erano e vi sono limiti all' “utilizzo in deroga” o “*off-label*” di medicinali, col buon fine di tutelare al massimo la salute pubblica ma conseguentemente restringendo le opzioni terapeutiche del veterinario e mettendo a rischio salute e benessere dell'equide.

La necessità di disporre di una quantità maggiore di farmaci e principi attivi impiegabili nelle specie minori ha spinto la FVE a proporre la possibilità di utilizzo di medicinali “in deroga” anche per equidi in particolari situazioni d'emergenza o per esigenze specifiche perché, essendo il ricorso a queste molecole “sporadico” e eccezionale, l'esposizione del consumatore a un rischio sarebbe stata bassa e poco probabile; di conseguenza la FVE proponeva di ideare una lista di sostanze “essenziali” accessibili dai medici veterinari per esercitare al meglio la loro professione.

Agli inizi degli anni 2000, l'UE ha considerato e accettato (introducendole nella nuova direttiva sul medicinale veterinario) le richieste delle FVE, prevedendo la possibilità per il veterinario di avvalersi dell'utilizzo in deroga o di un farmaco registrato in altro Stato membro in caso di necessità e rispettando i tempi di sospensione decisi dalla legge; contemporaneamente ha considerato la stesura di una lista di sostanze “essenziali” per il trattamento nell'ambito di specifiche patologie/situazioni, la possibilità di utilizzo negli equidi di medicinali non presenti negli all. I-II-III del Regolamento 2377/90, rispettando un periodo d'attesa di sei mesi.

E' stato autorizzato l'uso “in deroga”, per animali non destinati alla produzione di alimenti e sotto diretta responsabilità del veterinario curante, di medicinali registrati in altro Stato membro o per altre specie o di medicinali preparati estemporaneamente; questa possibilità viene riservata anche al trattamento di equidi che non siano stati dichiarati esclusi dalla catena alimentare secondo la Dec. 93/623/CEE, rispettando un tempo di sospensione di 28 giorni per le carni.

Ovviamente anche l'impiego di tali farmaci è subordinato alla prescrizione solo da parte di un veterinario e alla registrazione meticolosa di: data, dati del proprietario, farmaco prescritto e dose, durata della terapia, diagnosi del medico veterinario, tempo di sospensione raccomandato.

Queste nuove autorizzazioni hanno suscitato gran soddisfazione presso la FVE (come dichiarato in Rassegna stampa FVE *FVE/02/127 23 October 2002 VETERINARY MEDICINAL PRODUCTS*), poiché sottolineano il ruolo cardine del veterinario per la corretta utilizzazione del farmaco e garantiscono una maggiore flessibilità nella scelta dei trattamenti.

In una "newsletter" del 2005, alla notizia della stesura, da parte del CVMP e dell'EMA, della lista delle 71 "sostanze essenziali" consentite per il cavallo, la FVE ha esternato la propria soddisfazione e il proprio orgoglio, essendo stata strettamente coinvolta per il raggiungimento di questo risultato; nella stessa "Newsletter" veniva annunciata la proposta di legge comunitaria sul nuovo sistema di identificazione degli equini a livello europeo, l'Anagrafe appunto, e la possibilità della scelta fra la dichiarazione di equide DPA o non-DPA; eravamo agli albori del futuro Regolamento sull'armonizzazione dell'identificazione degli equidi, oggetto di questa tesi.

In Italia, con l'obiettivo di ottenere la "differenziazione" dell'equide sportivo e/o da affezione da quello da macellazione sono intervenute molte associazioni, tra cui anche la FISE, che si è proposta come punto di riferimento per la tutela del benessere del cavallo. Ad esempio, in sinergia con l'associazione "Animalisti Italiani", ha richiesto ai proprietari di cavalli tesserati di fare una "scelta etica" e di sottoscrivere l'opzione non-DPA sul cap. IX del documento di identità, ponendo le basi del riconoscimento dell'equide come "animale da affezione" ("*La FISE chiede il bando della macellazione del cavallo*", *La professione veterinaria*, n.12, 2008).

Citiamo in conclusione di capitolo alcuni passi di una proposta di legge piuttosto recente, mai discussa concretamente in Parlamento, ma che serve a far comprendere l'interesse politico che si fa portavoce in certe circostanze di gruppi zoofili, in grado di incidere talvolta anche sulle intenzioni del Legislatore. Lontani dalle necessità della FVE di ampliare la gamma di trattamenti utilizzabili negli equidi e migliorare le prestazioni medico veterinarie, ma motivati da questioni di carattere "animalista", nel 2005 alcuni gruppi parlamentari presentarono in

Parlamento su iniziativa di 38 deputati, un disegno di legge (c. 4378, presentato il 15.10.2005) dal titolo “*Norme per la tutela degli equini e loro riconoscimento quali animali d’affezione*” con la motivazione di “*colmare un gravissimo vuoto normativo che ha lasciato finora i cavalli e gli altri equini sprovvisti di un adeguato e specifico quadro di tutela*”, ai fini di “*spezzare la catena vecchiaia-macello*”.

Il disegno di legge chiedeva: il riconoscimento dello *status* di animale d’affezione per cavalli, asini, muli e bardotti, il divieto di macellazione degli stessi, nonché di vendita e commercializzazione delle carni.

Poiché questi provvedimenti avrebbero inciso negativamente sulla produzione di alcuni piatti tipici italiani, la proposta consentiva l’importazione di carne equina dall’estero.

L’art. 2 della proposta di legge anticipava di fatto l’istituzione dell’anagrafe equina, poiché istituiva un registro anagrafico tenuto dai Servizi veterinari delle ASL e i cui dati sarebbero stati trasmessi al MinSal. e al MiPAAF. Il Servizio veterinario avrebbe provveduto a applicare un *microchip* e rilasciare un documento di identificazione, indicando anche il luogo di custodia dell’equide. Il proprietario avrebbe avuto l’obbligo di comunicare al servizio veterinario eventuali passaggi di proprietà, nascite di puledri, morti di animali. La soppressione di equidi sarebbe stata eseguita solo per eutanasia da un medico veterinario, in caso di malattia grave e incurabile.

L’art. 4 prevedeva l’istituzione di una commissione tecnica ad opera del MinSal., per la vigilanza sull’applicazione della legge stessa, per la tutela degli equini, costituita da: un presidente del MinSal., un rappresentante del Ministero dell’ambiente, un rappresentante dell’UNIRE, due delle federazioni equestri riconosciute dal CONI, e (naturalmente) tre rappresentanti di associazioni per la tutela degli animali.

L’art. 5 dichiarava l’istituzione di pensionati per equidi malati, anziani o non più economicamente sostenibili dai proprietari, gestiti da associazioni animaliste e il cui numero e distribuzione doveva essere stabilito dal MinSal. Le ASL avrebbero effettuato controlli periodici in questi pensionati per verificare le condizioni di custodia di questi animali.

L’art.8 infine istituiva un fondo per la tutela degli equidi presso il MinSal, di dotazione annua pari a 4 milioni di euro.

Le motivazioni di carattere animalista che muovevano a chiedere l’ottenimento dello *status* di animali d’affezione agli equidi, si conciliavano poco con la realtà dell’Italia consumatrice di carne equina e con il mondo dei cavalli da competizione.

Non si prendevano in quella sede in considerazione le necessità e la possibilità dei veterinari, nel caso di equidi “equiparati” a animali da compagnia di disporre di un “arsenale terapeutico” maggiore e più facilmente accessibile, per accrescere la qualità delle prestazioni veterinarie.

Al di là delle diverse (molteplici, peraltro) proposte di legge che non hanno ancora visto concretizzarsi il necessario *iter* legislativo, la possibilità concreta e tangibile data dall’attuale recente regolamentazione nazionale e UE, attraverso una seria istituzione dell’anagrafe degli equidi, realizza di fatto la sostanziale differenza fra animale non destinato alla produzione di alimenti e quello invece destinatovi.

Da una parte per il trattamento dell’equide dichiarato non-DPA il veterinario può avvalersi di tutti farmaci dotati di AIC, e troverà la gestione burocratica della terapia stessa molto semplificata, non essendovi possibili pericoli per il consumatore. D’altra parte la possibilità di escludere il proprio equide dalla catena alimentare permette di operare una “scelta etica” da parte di coloro che instaurano un legame affettivo col proprio animale. Inoltre la possibile opzione DPA consente, nel rispetto della tradizione e della richiesta di mercato, agli allevatori l’allevamento degli equidi allo scopo di commercializzarne la carne e al singolo proprietario la macellazione “a fine carriera”.

ANAGRAFE DEGLI EQUIDI OGGI: IL REGOLAMENTO CE 504/08

Dal 1 luglio 2009 è entrato in vigore il Regolamento CE 504/2008, che disciplina l'identificazione degli equidi nati in tutta la Comunità Europea o importati.

Gli equidi detenuti devono essere identificati secondo un sistema che si compone di tre elementi: un documento di identificazione a vita rilasciato dagli organismi designati dallo Stato Membro, un metodo che crei un nesso tra l'equide e il documento, una banca dati in cui registrare i dati riguardanti l'equide, sotto un numero di identificazione unico.

Il documento di identificazione

Il documento di identificazione, definito anche "passaporto", è suddiviso in dieci sezioni, nelle quali devono figurare le seguenti informazioni:

Sez. I e II, Identificazione: vengono riportati la specie, il sesso, la data di nascita, le ultime 15 cifre del codice di identificazione UELN, il codice del *transponder*, i dati del proprietario; deve comparire anche una descrizione dell'equide: mantello, segni particolari di testa, corpo e arti anteriori e posteriori ed eventuali marcature.

Per gli equidi registrati è richiesto anche un certificato d'origine con le informazioni riguardanti la genealogia: padre, madre genetica, classe del libro genealogico, codice del pedigree;

Sez. III, Proprietario: si riportano nome, nazionalità e indirizzo del proprietario o responsabile dell'equide.

Sez. IV, Registrazione dei controlli di identità : ogni qualvolta la legge lo richieda, devono essere eseguiti controlli di identità del passaporto, riportati poi in questa sezione.

Sez. V e VI, Registrazione delle vaccinazioni: in sez. V viene riportata la vaccinazione per l'influenza equina, in sez. VI tutte le altre vaccinazioni, anche con etichetta autoadesiva; da giugno 2009 è disponibile in Italia il vaccino autorizzato per la *West Nile disease* (Circ.

MinSal., del 12.6.2009, inviata alla Regione Emilia-Romagna), con obbligo di registrazione sul passaporto, sia per equidi DPA che non-DPA.

Sez. VII, Esami sanitari effettuati da laboratori: sono trascritti, ad opera del veterinario ufficiale, i risultati degli esami effettuati ai fini dell'individuazione delle malattie infettive per le quali esistono piani ufficiali di controllo; in questo capitolo, per esempio, oggi il servizio veterinario dell'ASL competente registra annualmente i risultati del *Coggin's test* per l'anemia infettiva equina, come indicato dall'OM 18.12.2007 (art. 2, comma 4) che rende obbligatori controlli sierologici annuali per l'anemia infettiva per gli equidi maggiori di 6 mesi.

Sez.VIII, Validità dei documenti ai fini dei movimenti: deve essere esclusa la presenza di malattie trasmissibili che possano impedire un eventuale spostamento dell'equide.

Sez. IX, Somministrazione di medicinali veterinari: qui vengono riportati il numero identificativo dell'equide e i dati dell'organismo emittente (parte I), e la dichiarazione di destinazione finale dell'equide da parte del proprietario, che compilerà la parte II nel caso di equide non DPA, la parte III nel caso di equide DPA; la registrazione dell'ultima somministrazione di medicinali veterinari ad equidi DPA viene riportata nella parte III. Riguardo il significato della compilazione di questa tabella si rimanda a specifico capitolo di questa tesi.

Sez. X, Prescrizioni sanitarie di base (certificazioni di polizia veterinaria in caso di particolari situazioni epidemiologiche): spazio destinato alla attestazione che l'equide non sia affetto da malattie soggette a norme di profilassi ufficiali, ovvero che provenga da aree non soggette a restrizioni di polizia veterinaria.

Il documento di identificazione deve essere richiesto dal detentore dell'equide all'organismo emittente che non è l'autorità sanitaria, ma l'organismo deputato alla gestione del patrimonio equestre e dei Libri genealogici: in Italia, quindi, gli stessi organismi a cui era attribuita la gestione anche dal precedente DM 5.5.2006. Per ottenere il passaporto, è necessario che il proprietario (o il detentore) presenti tutte le informazioni necessarie in modo da identificare

l'equide entro il 31 dicembre dell'anno di nascita o in ogni caso entro sei mesi dalla nascita; se l'equide è stato importato, il detentore deve richiederne l'identificazione (o la registrazione dei documenti già esistenti) entro 21 giorni dalla data dell'ultima procedura doganale.

La responsabilità dell'identificazione stessa risulta perciò del detentore, cioè colui che non è necessariamente il proprietario dell'equide ma ne ha la responsabilità.

Gli unici equidi per cui l'identificazione individuale non è obbligatoria sono quelli che vivono allo stato selvatico o semiselvatico in determinate zone definite dall'autorità competente.

Prima del rilascio del documento l'organismo emittente verifica che non ne sia già stato rilasciato un altro: controllando i documenti e i registri elettronici disponibili ed eseguendo un esame dell'equide che permetta di rilevare una qualsivoglia marcatura preesistente; nel caso vengano rilevati *transponders* o marcature, ma senza il possesso del rispettivo passaporto, viene emesso un documento di identificazione sostitutivo o un duplicato.

Al momento dell'identificazione l'equide viene sottoposto a marcatura mediante l'impianto di un *transponder* tra il margine posteriore dell'occipitale e il garrese, a metà del collo, a livello del legamento nucale; l'autorità competente può tuttavia autorizzare l'impianto del *transponder* in un altro punto del collo dell'equide, purché in tal caso l'impianto non nuoccia al benessere dell'animale e non aumenti il rischio di migrazione del *transponder*.

Le informazioni presenti sul *transponder* vengono inserite anche nel documento di identificazione:

Sez. 1, parte A, punto 5: almeno le ultime 15 cifre del codice emesso dal *transponder*;

Sez. 1, parte A, punto 11: firma e timbro della persona (medico veterinario) che ha impiantato il *transponder*;

Sez. 1, parte A, punto 12 e 13: il lato e il punto in cui il *transponder* è stato impiantato;

Gli Stati membri possono comunque autorizzare l'identificazione mediante altri metodi come la marcatura, a meno che non riguardino la maggior parte degli equidi identificati (art. 12).

Un'opzione aggiuntiva al passaporto può essere costituita da una *smart card* ("carta intelligente"), ovvero una carta con *chip* incorporato che accompagni l'equide in ogni

spostamento. Questo documento elettronico deve contenere almeno tutte le informazioni presenti sul passaporto.

Il documento identificativo (passaporto) accompagna l'equide in ogni spostamento, ad eccezione di spostamenti a piedi in vicinanza dell'azienda o durante la transumanza verso o da pascoli estivi, di equidi non svezzati che accompagnano la madre/nutrice, quando partecipano a un addestramento o una manifestazione o in situazioni di emergenza.

Uno stato membro può autorizzare lo spostamento di un equide senza documento di identificazione nei casi in cui: sia accompagnato da una *smart card* autorizzata (“carta intelligente”) e previa comunicazione alla Commissione, contenente tutti i dati identificativi necessari; il documento di identificazione sia in fase di aggiornamento e l'organismo emittente ne conceda uno provvisorio (per spostamenti non superiori ai 45 giorni) o l'equide sia in possesso di un certificato sanitario come in allegato C direttiva 90/426/CEE;. Quest'ultimo riporta i dati dell'equide per consentirne la movimentazione: l'identificazione (specie, razza, età, sesso, metodo e numero di identificazione), Paese di provenienza e Paese di destinazione, le informazioni sanitarie.

Il documento di identificazione accompagna gli equidi da macello durante la loro movimentazione (art.15) o il loro trasporto verso il macello; in deroga l'autorità competente può autorizzare il trasporto di un equide da macello non identificato ai sensi di questo regolamento direttamente dall'azienda di nascita al macello all'interno dello stesso Stato membro, a condizione che: la sua età sia inferiore ai 12 mesi e sia visibile la stella dentaria degli incisivi laterali decidui; la tracciabilità dall'azienda di nascita al macello sia ininterrotta; sia identificato mediante metodo elettronico o metodi alternativi di identificazione nel corso del trasporto al macello.

Se il documento di identificazione viene smarrito (art.16 “Duplicato dei documenti di identificazione”) ma si può accertare l'identità dell'equide tramite, ad esempio, il *transponder* e una dichiarazione di proprietà, l'organismo emittente rilascia un duplicato e l'equide viene dichiarato non destinato al consumo umano.

Se il proprietario è in grado di dimostrare, entro 30 giorni dallo smarrimento, che lo *status* di equide destinato alla macellazione non è stato compromesso allora lo *status* sarà sospeso per soli sei mesi.

Se l'identità non può essere dimostrata viene rilasciato un documento sostitutivo e l'equide dichiarato non-DPA.

La validità di un documento di identificazione può essere sospesa da uno Stato membro per motivi di sanità animale (es: focolai di peste equina) o eventualmente salute pubblica.

Alla morte di un equide (art.19):il *transponder* è distrutto, ma se non viene rilevato le carni sono considerate non idonee al consumo umano; il documento viene dichiarato "non valido" e i dati vengono trasmessi all'organismo emittente.

Per quanto riguarda le registrazioni dei trattamenti (art.20) per gli equidi DPA, prima di effettuare i trattamenti il veterinario verifica lo *status* dell'equide nella sez. IX del passaporto; se il trattamento non è consentito per equidi DPA allora l'equide deve essere dichiarato escluso dalla catena alimentare.

A livello dello stesso capitolo va riportato l'eventuale utilizzo delle sostanze essenziali del Regolamento (CE) 1950/2006.

Tutti i dati e le informazioni relative agli equidi identificati vengono inseriti in un *data base* da parte dell'organismo emittente; ogni Stato membro opera affinché le proprie banche dati siano consultabili anche dagli altri Stati membri.

L'IDENTIFICAZIONE DEGLI EQUIDI PRIMA DEL DM 5.5.06

Il DM 5.5.2006, recante “*Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE (articolo 8, comma 15, l. 1° agosto 2003, n. 200)*”, introduce da pochi anni un nuovo sistema, regolamentato e codificato, per la gestione dell'anagrafe equina nazionale.

Il riferimento già nel titolo del nuovo DM alla legge 1.8.2003 n. 200 è spiegato nel preambolo del DM stesso, allorquando si specifica che sarà l'UNIRE a continuare a gestire il “nuovo sistema dell'Anagrafe equina”, secondo le indicazioni e le linee guida del MiPAAF e servendosi della collaborazione dell'associazione italiana allevatori e dei suoi uffici provinciali, arrivando a far confluire tutti i dati in possesso in una Banca Dati centrale.

Nel DM citato si prevede che la nuova gestione dell'anagrafe venga realizzata all'interno del SIAN (*Sistema Informativo Agricolo Nazionale*) il sistema informativo, con caratteristiche unitarie e integrate su base nazionale, a cui aderiscono gli Enti che fanno capo al MiPAAF. In questo modo i dati pervenuti possono essere riversati in una Banca dati consultabile con accesso chiaro e veloce dagli Enti e associazioni che gestiscono il sistema dell'Anagrafe equina.

Anche prima del 2006, tuttavia, era l'UNIRE che gestiva l'anagrafe degli equidi, ma in quella fase non era l'unico Ente autorizzato a farlo: questo naturalmente aveva ingenerato il proliferare di Enti che producevano documenti identificativi, non poca confusione e un serio limite alla sicurezza del consumatore di carne equina.

L'identificazione delle aziende che detengono equidi era prevista già dal D.Lgs. 336/99, successivamente sostituito dal D.Lgs. 158/06, secondo cui il titolare dell'azienda deve richiederne la registrazione presso l'ASL. Ai sensi di questa normativa anche il singolo individuo detentore d'equidi è considerato un'azienda. La mancata registrazione dell'azienda presso l'ASL prevede la sanzione pecuniaria amministrativa da 5164 a 30987 euro, (D.Lgs. 158/06. art. 32); analoga sanzione era prevista in precedenza nel D.Lgs. 336/99.

Il documento di identificazione per il singolo equide venne introdotto oltre 15 anni fa dalla Decisione 93/623/CEE, che prevedeva un passaporto di nove capitoli, con indicati:

- Cap. I: dati del proprietario;
- Cap. II e III: identificazione dell'equide;
- Cap. IV: registrazione dei controlli di identità;
- Cap. V e VI : registrazione delle vaccinazioni (tra cui quella per l'influenza);
- Cap. VIII: registrazione dei risultati di tutti i controlli effettuati per individuare una malattia trasmissibile;
- Cap. IX: somministrazione dei medicinali e dichiarazione di destinazione finale dell'equide (integrato dalla Dec. 2000/68 CE).

Sembra di capire che questo passaporto veniva realizzato allo scopo di un più efficace controllo sanitario, di una corretta gestione della riproduzione equina e quindi del miglioramento genetico e conservazione del patrimonio di razza, e anche al fine della movimentazione dell'equide.

Tale documento, era previsto solo per equidi registrati, ovvero equidi iscritti a un libro genealogico o registro anagrafico: ciò significava in Italia che poteva essere rilasciato dall'autorità o dall'organizzazione che ne gestiva il libro genealogico o il registro, o da un'associazione internazionale che si occupava di cavalli da competizione.

Nel 2000 la Decisione 2000/68/CE modificò la decisione del 1993, introducendo tre importanti cambiamenti: l'obbligatorietà di un documento anche per gli equidi da allevamento e da reddito, il concetto di *numero di identificazione a vita* dell'animale e il "capitolo IX"; quest'ultimo, suddiviso in 3 parti, prevede non solo il registro di alcuni dei trattamenti effettuati (vedere Capitolo specifico) ma anche una dichiarazione del proprietario riguardo alla destinazione finale dell'equide (se destinato alla macellazione per consumo umano o meno). Questa dichiarazione veniva controfirmata dall'autorità competente all'emissione del passaporto.

A partire dal 2000, in applicazione del dettato della decisione 2000/68/CE, che prevedeva l'emissione di documenti per l'identificazione anche degli equidi che non erano definiti "registrati", alcune ASL, si presero cura di organizzare la produzione e gestione della registrazione di alcuni documenti di identificazione di equidi, al fine di tutelare la sicurezza alimentare. Anche le Aziende sanitarie, quindi, per qualche anno, hanno avuto in gestione una propria banca dati di equidi detenuti negli allevamenti/scuderie presenti sul territorio di

competenza. Questa banca dati registrava quasi esclusivamente gli equidi non registrati, in quanto quelli registrati invece, detenevano già il loro documento di identificazione.

Le migliori banche dati di alcune ASL, soprattutto in Emilia Romagna e in Toscana, venivano aggiornate con buona periodicità, e le Autorità competenti sanitarie dell'ASL (Servizi veterinari ufficiali) emettevano passaporti "in tempo reale" aggiornati con capitolo IX integrato (quello che riguarda la somministrazione di medicinali).

Il documento di identificazione istituito dalla Decisione 93/623/CEE, dunque era suddiviso in 9 capitoli per il fatto che il cap. IX, riguardante la registrazione dei trattamenti e la dichiarazione di destinazione finale dell'equide era stato introdotto nel 2000 dalla Decisione 2000/68/CE; questo documento è stato preso come modello per il passaporto istituito sia dal DM 5.5.06 che dal Regolamento (CE) 504/08.

Il capitolo II, in particolare, conteneva il segnalamento dell'equide: i dati segnaletici (generalità e descrizione scritta) dell'equide e una sua rappresentazione grafica, al fine di un' accurata descrizione dell'equide, per evitare eventuali sostituzioni dei documenti.

Le generalità da riportare previste dalle Decisioni 93/623/CEE e 2000/68 CE (e tutt'ora dal nuovo documento di identificazione europeo) erano: sesso (se maschio, castrone o femmina, riportate in italiano e inglese o francese), l'età, il mantello (in italiano e inglese o francese), l'altezza (da terra al garrese dell'equide ferrato). Per quanto riguarda il mantello, non è stata ancora istituita una definizione chiara ed univoca dei mantelli tra i vari paesi europei e la metodica di classificazione degli stessi è variabile; alcuni mantelli sono però evidenti fin dalla nascita e sono i tre "mantelli di base": il "morello" (*black*), uniformemente nero, il "baio" (*Brown, Bay-Brown, Bay / Bai*) caratterizzato da crini e estremità distali degli arti nere e il corpo dal rosso scuro al giallo, e il "sauro" (*Chestnut, Sorrel / Alezan*), con corpo crini e estremità di varie tonalità di rosso.

E' noto che esistano molti altri tipi di mantello del cavallo, ma riteniamo che questa non sia la sede per discuterne.


I dati segnaletici e le particolarità devono essere riportati sia in scrittura alfabetica che in forma grafica, su un disegno che riproduce la sagoma del cavallo, utilizzando i segni convenzionali che sono riconosciuti dalla FEI (che opera in tutta Europa) e rispettando la posizione anatomica esatta; tutto ciò che non è bianco va riportato in nero sul grafico, mentre tutto ciò che è bianco va riportato in rosso. I segni particolari riportati, per iscritto e sul


grafico, sono di seguito brevemente indicati (li riportiamo in massima sintesi: un approfondimento a questo riguardo non è previsto in questa tesi, dal momento che la tecnica descrittiva è ben nota e consolidata ormai da qualche decina di anni):

- I “remolini”, ovvero cambiamenti di direzione del pelo; è obbligatorio riportare quelli presenti sulla testa e sotto la criniera;
- I segni bianchi, che possono essere: regolari o irregolari, orlati (la pelle sotto al pelo bianco è nera), mescolati, anche solo in parte, coi peli del mantello, lisci (con la pelle sottostante depigmentata); si descrivono i segni bianchi della testa, degli arti e del corpo;
- I segni bianchi della testa: “stella” (macchia bianca di varia forma e posizione), “striscia” (Striscia di peli bianchi che scende giù dalla fronte lungo il naso fino alle narici); se quest’ultima è una continuazione della stella e si estende ai lati del naso, si chiamerà “bella faccia” o “mascherino”;
- I segni bianchi delle estremità (balzane): per convenzione si parte dell’arto anteriore sinistro, seguendo all’anteriore destro, al posteriore sinistro e al posteriore destro; tutti i segni bianchi sugli arti devono essere accuratamente definiti (forma, dimensioni, contorni..) ed i loro limiti superiori devono essere precisamente riferiti alla zona anatomica corrispondente.
- I segni bianchi dello zoccolo;
- I segni bianchi del corpo: si devono riportare tutti i segni bianchi o altri segni particolari precisandone la loro posizione anatomica ed in particolar modo le cicatrici permanenti.
- Altri segni particolari, come la perdita di un occhio, i marchi a fuoco, i tatuaggi, i colpi di lancia (depressione circolare e profonda ad esempio sulla regione dei muscoli pettorali).


Di seguito sono riportati alcuni dei dati segnaletici dell’equide e i rispettivi segni convenzionali, riconosciuti dalla FEI:

→ Remolini: , remolini prolungati 

→ Cicatrici permanenti 

→ Colpo di lancia : 

Esempio di grafico sul quale riportare i dati segnaletici dell'equide:



La nuova anagrafe nazionale, descritta per la prima volta nel testo del DM 5.5.06 era stata predisposta sin dall'articolo 8 della legge 200 del 2003 di "riordino dell'UNIRE": il MiPAAF affidava infatti a questo Ente, con la collaborazione di AIA e APA, l'organizzazione dell'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale e "*articolandola per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale*".

Se in Italia la realizzazione e gestione del sistema anagrafico, si è detto vengono disposte dal DM 05.05.06, e dal Manuale operativo che ne discende, dal 1 luglio 2009 è entrato in vigore il Reg. 504/08CE che regolamenta in tutta la UE in maniera armonica l'anagrafe degli equidi.

Sia la normativa nazionale che quella comunitaria definiscono validi i passaporti rilasciati in conformità delle precedenti normative europee ovvero la decisione 93/623CEE che definisce le caratteristiche del passaporto e la decisione 2000/68CE, citate all'inizio di questo capitolo.

Nel caso di passaporti non integrati di capitolo IX, c'è stata una "campagna di regolarizzazione" (Unire Circ. prot. N. 12809 del 3.3.2008, " *Anagrafe degli equidi-Circolare regolarizzazione passaporti già emessi*") con questa circolare i proprietari di equidi regolarmente registrati all'UNIRE ma senza capitolo IX sono tenuti a procurare i moduli per la "registrazione delle somministrazioni di medicinali" da integrare al passaporto e presentare la dichiarazione di destinazione finale, validata dal Veterinario dell'UNIRE in duplice copia, con indicato il codice dell'azienda e questo costituisce parte integrante del documento di identificazione. Analoga "operazione di regolarizzazione del passaporto" aveva condotto in precedenza anche la FISE.

In ogni caso la dichiarazione di destinazione finale deve essere controfirmata dal rappresentante dell' Ente che ha rilasciato il documento, (enti autorizzati: Circ. MiPAAF n. 1645 del 17.4.2008) e la sua assenza determina l'esclusione dell'equide dalla macellazione; equidi DPA e con passaporto "regolarizzato" sono ammessi alla macellazione a partire dai sei mesi dopo l'avvenuta regolarizzazione.

Tuttavia oggi molti equidi risultano ancora non registrati, come confermato dai dati statistici reperibili al sito www.anagrafeequidi.it, e non correttamente identificati, come confermato dalla Circ. MinSal. del 16.1.2009 (*Notifica positività Anemia infettiva equina-obblighi informativi dei servizi veterinari-identificazione degli equidi-rapporti di prova*), secondo la quale molti degli equidi sottoposti al *Coggin's test* risultano non ancora identificati e " *in moltissimi casi i rapporti di prova di laboratorio non contengano riferimenti chiari ed univoci all'identificazione dell'animale(...) ad eccezione del nome stesso.*"

Sebbene non menzionata dal DM 5.5.06, ancora, nei primi mesi del 2009, momento in cui questa tesi veniva scritta, la FISE ha continuato a emettere passaporti ai sensi del Reg. 504/2008 (confermato dal Dr. Carvelli, esponente del Dipartimento veterinario FISE,

partecipante del *forum* “pianetacavalli” , il 12.1.2009) e pertanto anche a regolarizzarli presso il Comitato Regionale FISE.

La FISE ha infatti continuato a rilasciare documenti di identificazione sentendosi inglobata nella definizione del Reg. 504/2008 art. 4, comma b, secondo cui l’organismo che emette documenti è “*un ramo (...) di un’associazione o organizzazione internazionale che gestisca cavalli per competizione e corse*”. Si avvale inoltre per la regolarizzazione dei documenti già emessi presso i Comitati regionali, della Circ. MinSal. 3337 28.2.2008 “*Anagrafe degli equidi-compilazione cap. IX*”, interpretata in maniera a nostro avviso forzosa, facendo leva sul punto in cui si riporta che la dichiarazione di destinazione finale deve essere controfirmata dall’Ente che ha rilasciato il documento (anche se è chiaro l’intento dell’ufficio ministeriale scrivente di delegare non la federazione, bensì le associazioni affiliate UNIRE, comunque collegate quindi con il MiPAAF).

In aggiunta a ciò, la FISE considera valida la compilazione del capitolo sulla destinazione finale anche quando esso avviene presso le AUSL.

La Circ. MiPAAF. n. 1645 del 17.4.2008 cita indirettamente la FISE (“*alcune federazioni sportive*”) come Ente autorizzato fino al 2006 a rilasciare documenti di identificazione equivalenti a quelli rilasciati da UNIRE e AIA, considerandoli validi solo se rilasciati prima del 5.5.2007.

I motivi per cui i passaporti FISE non possono essere validi risiedono nel Regolamento 504/2008 stesso e nel DM 5.5.06: in *primis* nel decreto ministeriale la FISE non figura come Ente autorizzato al rilascio di documenti di identificazione per equidi.

Secondo gli art. 22 e 23 del Regolamento 504, inoltre, gli organismi emittenti devono rilasciare codici compatibili col sistema UELN (vedere Capitolo specifico) e riversare i dati direttamente in una banca dati centrale o possedere una banca dati collegata a quella centrale e riconosciuta dallo Stato membro: a questo proposito la FISE non viene considerata idonea in quanto non possiede un *data base* adeguato a queste funzioni.

LA PRESCRIZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI TRATTAMENTI FARMACOLOGICI DESTINATI AGLI EQUIDI

In Italia la registrazione dei trattamenti farmacologici per gli equidi è regolamentata dai decreti, leggi e regolamenti.

Prima di effettuare o prescrivere dei trattamenti il veterinario curante deve accertare l'identità e lo *status* dell'equide a livello della sezione IX del documento di identificazione.

Al proprietario dell'equide è data la possibilità di decidere se dichiarare l'equide come non-DPA al momento del trattamento stesso (Circ. MinSal. 21.12.2007): infatti, se il trattamento non è autorizzato per equidi DPA il veterinario è incaricato di invalidare la parte III della sez. IX e di dichiarare l'equide non DPA sulla parte II; è dovere del proprietario comunicare la variazione all'organismo emittente il passaporto.

Equidi non-DPA

Nel caso di equidi non destinati alla produzione di alimenti per l'uomo, come per gli animali da compagnia, la prescrizione di medicinali veterinari avviene mediante ricetta semplice.

L'uso della ricetta in triplice copia non ripetibile per animali da compagnia avviene solo per farmaci che possiedono l'autorizzazione all'immissione in commercio anche o solo per

animali produttori di alimenti. La necessità di questo tipo di ricetta è riportata nell'AIC, e si legge anche sull'esterno della confezione.

L'azienda che detiene equidi non-DPA non è obbligata a detenere registrazioni dei trattamenti.

L'eventuale gestione della scorta di medicinali per questo tipo di equidi non destinati alla produzione di alimenti va gestita ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 193/06, che brevemente prevede che uno o più medici veterinari siano responsabili della corretta tenuta del registro, dove: per il carico viene conservata la documentazione d'acquisto dei medicinali veterinari e per lo scarico viene registrato l'utilizzo dei medicinali veterinari soggetti a prescrizione (art.76, comma 5, stesso decreto).

Equidi DPA (sez. IX, parte III-a – Regolamento 504/2008)

Il Reg. (CE) 2377/90 stabilisce la possibilità di utilizzare in animali produttori di alimenti solo sostanze per le quali siano stati ottenuti gli MRL (Maximum Residue Limits), le quali vengono suddivise in quattro allegati:

- In allegato I rientrano le sostanze che hanno ottenuto gli MRL;
- In allegato II rientrano le sostanze per le quali non è necessario stabilire MRL, in quanto non sono un pericolo per il consumatore;
- In allegato III le sostanze in attesa di ottenere MRL, ma per le quali sono stati fissati dei limiti massimi residuali provvisori;
- In allegato IV rientrano le sostanze senza MRL, non utilizzabili in animali produttori di alimenti.

Secondo l'art.14 di questo regolamento le sostanze che non rientrano negli allegati I, II, III non possono essere utilizzate in animali da produzione alimentare.

Per equidi destinati alla produzione di alimenti per l'uomo, quindi, la situazione è più articolata, sono utilizzabili:

→ le sostanze degli allegati I-II-III del Regolamento 2377/90;

→ sostanze ad “uso in deroga”, sempre comprese negli allegati I, II, III, per le quali il veterinario deve prescrivere un adeguato tempo di sospensione, stabilito essere di almeno 28 giorni per le carni dei mammiferi. (art.11 D.Lgs. 193/06);

→ le sostanze essenziali del reg.1950/2006, che possono essere utilizzate “*per condizioni patologiche specifiche, esigenze terapeutiche o scopi zootecnici specificati nell’allegato nel caso in cui nessun prodotto medicinale autorizzato per gli equidi (..) produca risultati ugualmente soddisfacenti relativamente alla cura dell’animale, evitando sofferenze inutili per l’animale, o alla sicurezza degli addetti alle cure prestate all’animale*”. Queste sostanze rientrano nelle seguenti categorie: analgesici, anestetici, miorilassanti, farmaci cardiovascolari, agenti gastrointestinali, farmaci per il trattamento delle convulsioni e della rabdomiolisi, agenti antimicrobici, antiprotozoici e antimicotici, farmaci ad uso oftalmico, per le affezioni dell’apparato respiratorio, e altri; per tali medicinali è previsto un tempo di sospensione di almeno 180 giorni.

Il modello di ricetta veterinaria utilizzato per animali produttori di alimenti e per l’approvvigionamento della scorta è quello di ricetta in triplice copia non ripetibile (art. 76, comma 3, D.Lgs. 193/06), delle quali una copia va al farmacista, una all’ASL, una al titolare dell’azienda e una al veterinario curante; la ricetta deve essere compilata in ogni sua parte: nel caso di equidi è necessaria l’identificazione precisa dell’animale; se il farmaco prescritto è “ad uso in deroga” il tempo d’attesa sarà da 28 a 180 giorni (art. 11, stesso D.Lgs.).

Registrazione dei trattamenti medicinali per equidi DPA

Per gli equidi DPA, come per gli altri animali produttori di alimenti sono previsti (Circ. 14/2000 esplicativa del D.Lgs. 158/06, art.15) i registri dei trattamenti farmacologici, conservati in azienda e vidimati dall’ASL.

Il veterinario che non osserva gli obblighi di corretta tenuta del registro è soggetto al pagamento di una sanzione da 2600 a 15500 euro (D.Lgs. 193/06, art. 108); se non osserva gli obblighi di registrazione è punibile con una sanzione da 2037 a 12394 euro (D.Lgs. 158/06 art. 32, comma 4).

Un registro “con copertina verde”, per tutti i trattamenti per i quali è richiesta la ricetta in triplice copia, dove il veterinario annota al momento del trattamento: data, natura del trattamento prescritto o eseguito, tempo di sospensione e identificazione degli animali.

Per mancata registrazione dei trattamenti, compresa quindi anche l’identificazione dell’equide, la sanzione pecuniaria è da 2.037 a 12.394 euro, (come previsto da art. 108, comma 17). Ai sensi della Circ. 14 citata, il registro con le relative ricette è tenuto in azienda per cinque anni.

Le registrazioni dei trattamenti riguardano tutti i medicinali veterinari, quindi anche quelli dispensati con ricetta semplice come sottolineato dalla nota del MinSal., n. 0115249 del 20.5.2009 alla regione Emilia-Romagna, con oggetto “*Registrazione di farmaci approvvigionati con ricetta semplice per animali destinati alla produzione di alimenti*”, che ribadisce l’obbligo per i responsabili degli animali di registrare tali trattamenti nell’apposito registro; questa nota appare tuttavia in contrasto con la Circ. 14 del MinSal. che prevede la registrazione dei soli trattamenti dispensati con ricetta in triplice copia non ripetibile.

Un registro “con copertina rosa”, dove vengono annotati i “trattamenti ormonali”, effettuati per la gestione della riproduzione, per la tocolisi, o, nel caso degli equidi anche sostanze Beta-agoniste, ovvero trenbolone allilico per via orale, anche effettuata dal parte del proprietario e poi registrata nel registro aziendale dei trattamenti ormonali e comunicata dal veterinario all’ASL entro 3 giorni.

“ I cavalli di gran pregio, in particolare cavalli da corsa, da competizione, da circo o equidi destinati alla riproduzione o ad esposizioni, inclusi gli equidi registrati, ai quali sono stati somministrati (..) medicinali veterinari contenenti trenbolone allilico o sostanze (β)-agoniste, possono essere movimentati prima della fine del tempo di sospensione solo se sono state rispettate le condizioni di somministrazione e se la natura e la data del trattamento risultano sul certificato o sul passaporto che accompagna detti animali” (D.Lgs. 158/06, art.7).

Le carni e i prodotti derivati da questi animali possono essere immessi sul mercato solo se, prima della macellazione, sono stati rispettati i tempi di sospensione e al macello l’equide deve essere scortato dal modello IV, nel quale vengono dichiarati tutti i trattamenti degli ultimi 90 giorni e il rispetto dei tempi di sospensione.

Sul registro dei trattamenti ormonali (copertina rosa) il veterinario trascrive:

- il numero progressivo della ricetta di riferimento;
- la natura del trattamento;
- la denominazione del medicinale veterinario;
- la data di inizio e fine trattamento;
- l' identificazione degli animali trattati;
- la data prima della quale gli animali trattati non possono essere inviati allo stabilimento di macellazione.

Le sanzioni in caso di omessa registrazione sono le stesse sopracitate; il registro viene conservato per cinque anni in allevamento.

In caso di allevamento autorizzato alla tenuta di scorte (autorizzate ai sensi degli artt. 81 e segg. D.Lgs. 193/06), è previsto un registro “con copertina gialla” che comprende due parti: una per la registrazione di carico e scarico della scorta e una per registrare i trattamenti (in questo caso non sarà più necessario il registro “verde”). Se in una scuderia ci sono più proprietari di animali, è consigliabile la tenuta di un registro per ogni proprietario, al fine anche di agevolare eventuali cambiamenti, come i passaggi di proprietà.

Infine un ultimo tipo registrazione è previsto per i trattamenti farmacologici in deroga. In applicazione dell'art. 11, comma 4 del D.Lgs. 193/06, è il veterinario, questa volta, che tiene (con sé, non nell'allevamento) un registro delle somministrazioni di medicinali in deroga. In questo registro vengono annotati i dati relativi a ciascuna azienda in cui vengono effettuati, oltre all'identificazione dell'animale. Dall'esperienza pratica e da comunicazione personale del relatore Dr. Giuliani, risulta che questo tipo di registrazione sia praticamente una rarità, per una particolare interpretazione, molto diffusa fra i veterinari, che prevedrebbe che sia sufficiente la registrazione su registro dei medicinali, evidenziando che si tratta di medicinale in deroga. Presso le diverse ASL, sia in Veneto che in altre Regioni, ci sarebbe quindi una diversa attenzione nella verifica di questo registro.

Il Regolamento CE 1950/06

Infine, per gli equidi DPA è prevista una deroga per i medicinali che non rientrano negli Allegati del Regolamento 2377/90. Essa è descritta nel comma 2 dell'art. 11, D.Lgs. 193/06, che fa riferimento a una lista di 71 sostanze riportate nel Regolamento 1950/06, ammesse, per

le quali sono previsti tempi di sospensione di 180 gg. Questi trattamenti farmacologici con sostanze essenziali (Reg. CE 1950/2006) eseguiti su equidi DPA possono essere riportati sul registro dei trattamenti e nel cap. IX, parte III-B del documento di identificazione.

Medicinali stupefacenti e psicotropi

In Italia la prescrizione e somministrazione di farmaci veterinari stupefacenti è regolamentata prevalentemente dal DPR 309/90, pluri integrato e modificato da diversi provvedimenti di legge successivi (si riportano solo i principali: legge 49/2006 legge 12/2001, dal DM 10.3.2006).

Questi farmaci possono essere impiegati negli equidi non destinati a produzione di alimenti, mentre sono vietati per gli equidi DPA, non rientrando i principi attivi negli allegati I-II-III del 2377/90; sono previste però eccezioni: grazie al Reg. (CE) 1950/2006 sono previste 71 “sostanze essenziali” che il veterinario curante può utilizzare in determinate condizioni sia in equidi DPA che non-DPA, prescrivendo un tempo d’attesa di 180 giorni almeno, tra cui farmaci per la sedazione, anestetici e analgesici.

Dell’impiego delle sostanze stupefacenti e psicotrope riportiamo in estrema sintesi di seguito i concetti basilari; evidenziamo che sono relativamente utilizzate in anestesiology in poche cliniche di dimensioni importanti, e, nel caso degli equidi, quasi mai vengono prescritte al domicilio: ciò trova spiegazione in una certa complessità che riguarda la gestione di questo tipo di medicinali.

Le sostanze stupefacenti e psicotrope vengono classificate in 2 tabelle e un allegato: tabella I con sostanze che possono costituire oggetto di abuso (es: eroina..) e tabella II contenente i principi attivi dei medicinali suddivisi in cinque sezioni (A-E) a seconda del potere di causare dipendenza.

In sezione A rientrano farmaci con ketamina, morfina, metadone, fentanyl, pentobarbital, buprenorfina, ossimorfone;

→ in sez. B sostanze per preparazioni galeniche a base di butorfanolo, diazepam e altre benzodiazepine, tramadolo e fenobarbitale;

→ in sez. C medicinali contenenti principi attivi come il fenobarbitale già presenti in sez. B;

- in sez. D composizioni, non somministrate per via parenterale, contenenti associazioni o bassi dosaggi di sostanze in sez. A o medicinali in forma iniettabile con diazepam, midazolam e lorazepam
- in sez. E rientrano medicinali con bassi dosaggi di sostanza della sez. A e forme orali di diazepam e altre benzodiazepine.

In allegato III-bis vi sono dieci sostanze, già presenti in sez.A, utilizzate per la terapia del dolore severo: buprenorfina, codeina, diidrocodeina, fentanil, idrocodone, idromorfone, metadone, morfina, ossicodone, ossimorfone. La loro dispensazione avviene con un apposito ricettario dispensato dal MinSal., se si tratta di stupefacenti, psicotropi o analgesici impiegati nella terapia del dolore cronico, presenti in tab.II, sez. A o allegato III-bis.

La ricetta ha una validità di 30 giorni e la terapia deve essere effettuata entro 30 giorni.

Nella ricetta vanno indicati:

- Cognome e nome proprietario animale;
- La dose prescritta, la posologia e la modalità di somministrazione;
- L'indirizzo ed il telefono del veterinario;
- La data e la firma del veterinario;
- Il timbro personale

E' obbligatorio per il veterinario detenere un registro di carico e scarico per i medicinali stupefacenti e psicotropi (DPR 309/90 art.42), vidimato annualmente dall'autorità sanitaria, con una pagina per ogni prescrizione.

Per le sostanze presenti in sez. D e E della tabella II la gestione delle scorte di medicinali da parte del veterinario non segue il precedente *iter*, bensì avviene come per i "normali" medicinali.

Per quanto riguarda invece il butorfanolo ("*dolorex*" iniettabile, in Italia AIC per il cavallo) e il diazepam, presenti in tab.II sez. B sopraccitata, è richiesta la ricetta in triplice copia non ripetibile.

EFFICACIA APPARENTE DELL'ANAGRAFE: PIANO NAZIONALE RESIDUI

Il Piano Nazionale Residui (PNR) è un programma di sorveglianza e di monitoraggio della presenza, negli animali e negli alimenti di origine animale, di residui di sostanze chimiche che potrebbero essere dannose per la salute pubblica; esso viene effettuato mediante la raccolta e l'analisi di campioni sia in fase di allevamento che di prima trasformazione dei prodotti di origine animale. Il PNR trova la sua base giuridica nel D.Lgs. 158/2006, che recepisce le direttive comunitarie in tema di trattamenti farmacologici, ormonali, somministrazioni illecite e residui indesiderati nei prodotti di origine animale: ogni Paese membro dell'Unione europea, di conseguenza, adotta un Piano analogo a quello italiano, redatto sulla base delle indicazioni comunitarie.

L'obiettivo del PNR è di rilevare la somministrazione di sostanze vietate (a fini anabolizzanti, per esempio), o la somministrazione di sostanze autorizzate ma usate illecitamente, di verificare la conformità dei residui di medicinali veterinari con i limiti massimi residuali fissati nel Regolamento 2377/90/CEE e delle quantità massime di antiparassitari e contaminanti ambientali fissati dalla normativa nazionale e comunitaria.

Il PNR definisce le specie, le categorie, le matrici da campionare, le sostanze e la modalità di ricerca; è elaborato annualmente dal Ministero della Salute con la collaborazione delle Regioni, degli IZZSS e dei Laboratori Nazionali di riferimento per i residui, tenendo conto dei risultati degli anni precedenti al fine di eseguire ricerche mirate e migliorare il piano stesso. Ogni sei mesi il Ministero deve informare la Commissione europea in merito allo svolgimento e ai risultati del piano.

Gli assessorati alla sanità delle Regioni pianificano lo svolgimento del Piano sul proprio territorio e coordinano l'attività delle AUSL, responsabili del prelievo dei campioni, e possono istituire, se necessario, Nuclei Operativi Regionali di Vigilanza (NORV) in collaborazione con le AUSL e gli Istituti zooprofilattici sperimentali.

Le AUSL e i NORV provvedono al prelievo, alla preparazione dei campioni, alla compilazione del verbale di prelievo e alla loro consegna al laboratorio ufficiale (IZS), il tutto supervisionato da un referente per il PNR nominato dalle AUSL stesse.

Il laboratorio nazionale di riferimento per il PNR è l'Istituto Superiore di Sanità, con l'eccezione di PCB e diossine, per le quali il riferimento è l'IZS dell'Abruzzo e del Molise.

Gli IZZSS effettuano le analisi dei campioni e provvedono all'immissione delle informazioni ottenute in "banca dati residui" mensilmente, garantendo la massima rapidità in modo da facilitare un eventuale intervento dei Servizi Veterinari in caso di non conformità; provvedono inoltre a segnalare alle Regioni e alla AUSL i campioni eventualmente non idonei.

Pnr ed equidi

Perché un Piano di questo tipo possa dare gli esiti attesi, è necessario che gli animali oggetto di campionamento, ovvero i prodotti per l'alimentazione umana da essi derivati, siano riconducibili con certezza all'allevamento di origine (al responsabile legale, proprietario o detentore); ecco il motivo per cui dalla istituzione dell'anagrafe degli equidi e dalla sua seria applicazione, ci si potrebbe attendere degli utili risultati in termini di sicurezza alimentare.

Strategia di campionamento

Vi sono tre tipi di piano, "piano", "extrapiano" e "sospetto" e all'interno di ciascuno tre tipologie di campionamento, "mirato", "clinico-anamnestico" e "a seguito di positività".

PIANO: rappresenta il prelievo di campioni "mirati" programmati sulla base dell'entità delle produzioni nazionali, come riportate nelle tabelle del PNR; gli Assessorati pianificano il numero di campioni da prelevare nel proprio territorio.

EXTRAPIANO: è un piano elaborato dal Min. della Salute o dalle Regioni per rispondere a specifiche esigenze locali o nazionali; i campioni dell'extrapiano sono "mirati" e a seguito del riscontro di non conformità si procede al prelievo di campioni extrapiano "a seguito di positività".

SOSPETTO: nel caso in cui si Sospetti la presenza di residui si prelevano campioni "sospetto" di tipologia "clinico-anamnestico"; se in quest'ultimi si riscontrano non conformità si procede a prelevare campioni "a seguito di positività".

Tipologie di campionamento

I campioni "mirati" sono prelevati da animali potenzialmente a rischio, sia in fase di allevamento che di macellazione, in modo inatteso e imprevisto in seguito ad alterazioni

cliniche degli animali, possesso di sostanze illecite o altri fattori che possono far sospettare la presenza di residui si prelevano campioni “sospetto”, tipologia “clinico-anamnestico”.

In caso di riscontro di non conformità si prelevano campioni “ a seguito di positività”.

Nelle ultime due tipologie è previsto il sequestro cautelativo degli animali o dei loro prodotti.

Le sostanze ricercate sono suddivise in categoria A, sostanze ad effetto anabolizzante e non autorizzate, e categoria B, medicinali veterinari e agenti contaminanti.

Risultati del PNR 2007, con evidenziato quanto riguarda gli equidi

Nella Tabella di seguito sono riportate le percentuali di non conformità riscontrate in ciascun settore produttivo.

Percentuali di non conformità PNR 2007		
Settore produttivo	Tot. Analizzati	NC
Bovini	15221	0,2
Suini	6673	0,2
Ovi-caprini	846	0
Equini	496	0,2
Volatili da cortile	4414	0,1
Acquacoltura	608	0,16
Latte	2123	0,3
Uova	972	0
Conigli	477	0,8
Selvaggina allevata	92	0
Selvaggina cacciata	88	1
Miele	418	0,2
Totale	32428	0,2

Nella Tabella di seguito sono riportate, per ogni settore di interesse, le percentuali di non conformità rilevate negli anni 2005, 2006 e 2007; strategia di campionamento “piano”.

Confronto percentuali di non conformità			
	2005	2006	2007
Bovini	0,37	0,5	0,2
Suini	0,26	0,2	0,2
Ovi-caprini	0,2	0,16	0
Equini	9,3	1,8	0,2
Volatili da cortile	0,17	0,45	0,1
Acquacoltura	0,26	1,86	0,16
Latte	2	0,38	0,3
Uova	0,39	0,46	0
Conigli	0,32	0,29	0,8
Selvaggina allevata	0,64	0	0
Selvaggina cacciata	0	0	1
Miele	1,17	0,67	0,2
Totale	0.63	0.47	0.2

Nel 2007 sono stati analizzati 496 campioni di matrici di origine equina, 89 per sostanze in categoria A e 407 per sostanze di categoria B (per gli equidi non è fissato un numero minimo di campioni da analizzare, come specificato nella “*Relazione finale 2007, pag.21 - Piano Nazionale Residui*” del MinSal.) ed è stata riscontrata un’unica *non conformità* (0,2 % del totale dei campioni esaminati per elementi chimici (cat. B 3-c, elementi chimici)).

Nel 2007 inoltre, come “extrapiano”, ovvero attività di controllo mirata a specifiche problematiche, sono stati analizzati altri 192 campioni provenienti da equini e sono state riscontrate 12 *non conformità* da elementi chimici di categoria B3-c, ovvero cadmio e piombo, ricercati nel tessuto muscolare; in seguito come “campionamento su sospetto” sono stati analizzati altri 14 campioni equini, risultati tutti “conformi”.

Dal confronto con gli anni precedenti risulta che: nel 2006 su 944 campioni esaminati 17 sono risultati non conformi (1,8% di *non conformità*), mentre nel 2005 erano 93 su 997 (9,3 % di *non conformità*).

PNR e anagrafe degli equidi: un importante risultato?

Come si vede dalla tabella che riporta le *non conformità*, dal 2005 al 2007 si riscontra un'importante riduzione numerica delle stesse. Quando furono pubblicati questi risultati, sull'onda dell'entusiasmo si lesse in internet, nel *forum* precedentemente descritto (in nota n. 19) di esperti che si occupano specificatamente di equidi, che la netta riduzione delle positività poteva esser attribuibile all'efficacia del sistema "Anagrafe equina", che, poiché stava migliorando progressivamente nel tempo, iniziava a dare i primi soddisfacenti risultati. Si pensava infatti che il miglioramento fosse dovuto al fatto che gli equidi inviati al macello, ora erano correttamente identificati e accompagnati quindi da un preciso estratto del *Registro dei trattamenti medicinali* (art. 15, D.Lgs. 193/06) sottoscritto dal veterinario curante; quest'ipotesi è stata sostenuta anche da veterinari impiegati nella sanità pubblica: " *Il dato più eclatante degli effetti della legislazione sull'anagrafe equina riguardano invece l'attività dei Servizi Veterinari ai quali il DM 5/5/06 ha fornito finalmente alcuni strumenti, prima flebili e via via più consistenti con l'uscita della successiva normativa e chiarimenti, per una farmaco vigilanza indotta*" che ha portato a una decisa riduzione delle non conformità (dott. ssa Rigonat, articolo "Anagrafe equina: lo stato dell'arte", "30 giorni" anno I, febbraio 2008).

In realtà, è opportuno evidenziare anche altri elementi necessari a dare il giusto significato a quanto descritto: le *non-conformità* evidenziate nel PNR per quel che riguarda gli equidi infatti si riferiscono al riscontro di residui derivati non da trattamenti medicinali, bensì di contaminanti ambientali, metalli pesanti in particolare (piombo e cadmio), nel muscolo degli equini. L'anagrafe degli equidi, questa volta, quindi, non c'entra; i migliori risultati ottenuti per i residui dei contaminanti sono stati determinati da altri fattori, non dall'efficacia del sistema anagrafico.

I CONFLITTI DI COMPETENZA

Il DM 5.5.2006 definisce tutte le competenze e gli obblighi dei soggetti e degli Enti coinvolti nel sistema dell'anagrafe equina, ad esempio in merito all'identificazione degli equidi, al rilascio dei passaporti, alla regolarizzazione dei passaporti, alla registrazione dei dati.

Fino al 2006 gli enti autorizzati al rilascio di documenti di identificazione erano: l'AIA o l'UNIRE per gli equidi iscritti ai libri genealogici e ai registri anagrafici e le ASL per tutti gli altri equidi; al compito di identificare gli equidi partecipavano quindi enti che operano sia per il MiPAAF sia per il Ministero della Salute.

Dopo l'entrata in vigore del DM 5.5.06 gli equidi iscritti ai Libri genealogici devono essere registrati dall'UNIRE o dall'AIA o ANA, tutti gli altri dalle APA convenzionate con l'UNIRE.

Oggi, quindi, UNIRE, AIA, ANA e APA risultano perciò gli unici Enti autorizzati ai sensi di legge al rilascio di passaporti (come confermato anche dalla Circ. MinSal. del 29.5.2007), entro 210 giorni dall'invio di una richiesta di identificazione e registrazione dell'equide da parte del proprietario.

Le spese riguardanti il rilascio del passaporto sono a carico del proprietario, a beneficio dei sopraccitati Enti quale contributo per la gestione della BDE e dell'anagrafe in genere.

Alle ASL (ai sensi dell'art.14, DM 5.5.06, che ricordiamo è un Decreto emanato dal MiPAAF) viene affidato il compito di registrare le aziende che detengono equidi, di verificare e controllare il sistema di identificazione nonché i registri di carico e scarico di queste aziende, senza però beneficiare di alcuno dei fondi destinati al MiPAAF. Il SSN prende atto dell'attribuzione di questi compiti con Circolare MinSal. 16.1.2009.

Se nato prima del 2007 un equide potrebbe in teoria anche avere più di un documento di identificazione e magari nessuno di questi è stato prodotto da un Ente suddetto; questi documenti identificativi, comunque, possono essere riconosciuti come documenti ufficiali (DM 5.5.06, art. 3) e devono comunque essere regolarizzati presso APA, ANA o UNIRE per l'inserimento dei dati nella BDE. Ad esempio un equide potrebbe possedere un documento rilasciato dall'ASL per consentirne la movimentazione, oppure uno per consentirne la partecipazione a eventi sportivi rilasciato da FISE o FEI, per esempio.

La FISE ha emesso fino a qualche mese fa documenti per equidi che intendessero partecipare a eventi-competizioni sportive, senza i quali la FISE stessa avrebbe potuto interdire, per regolamento interno, la partecipazione dell'equide alla competizione. I documenti di identificazione rilasciati dalle ASL o dalle APA non erano infatti riconosciuti come validi ai fini dell'iscrizione a questa Federazione. A riguardo si è comunque espresso l'ufficio Produzioni animali del MiPAAF (Circ. MiPAAF 28.4.2008) affermando che i documenti FISE o altri documenti dovessero essere considerati *“tesserini di iscrizione degli animali alle competizioni ...”* e che *“... non possono in nessun modo sostituirsi ai passaporti”*: Anzi, il MiPAAF ha invitato la FISE (Circolare MiPAAF 10.11.2008) ad eliminare la dicitura *“passaporto, documento di identificazione o certificato di identità”* da tali documenti.

Neppure i Servizi Veterinari delle ASL sono abilitati a rilasciare passaporti, ma ancora, secondo le dichiarazioni di alcuni autori (Zanichelli *et al.*, 2007) essi potrebbero rilasciare dei *“facsimile di passaporti”*, che avrebbero la base giuridica nel DM 8.5.95, secondo cui *“l'allegato E del documento di identificazione per equidi da allevamento e da reddito che si spostino per manifestazioni ippico sportive deve essere compilato dal Veterinario Ufficiale ...”*.

In passaporti emessi prima dell'introduzione dell'anagrafe degli equidi, la dichiarazione di destinazione finale dell'equide, se non presente o non correttamente compilata, deve essere regolarizzata e convalidata da un veterinario incaricato dall'UNIRE, ANA o APA. Il servizio veterinario ASL può vigilare sulla corretta compilazione del capitolo IX solo nel caso di macellazione dell'equide.

Anche il Manuale operativo del 1.8.2007 lasciava insorgere una seria perplessità riguardo le competenze: non era chiaro per esempio a chi spettasse il compito tecnico di provvedere all'inoculazione del *microchip*; secondo il manuale "*l'identificazione (..) viene effettuata mediante l'inoculazione di un transponder ad opera di un veterinario, o di altra persona in possesso di equivalente qualifica*". Quest'affermazione, che peraltro potrebbe prestarsi a più interpretazioni, è stata definita come un allineamento al testo di legge europeo, ma non trova riscontri in Italia dove non esistono figure professionali parificate al Medico Veterinario.

Fortunatamente il MinSal, di fronte a tale perplessità, ha ribadito "*l'esclusiva competenza del Medico Veterinario in merito all'inoculazione del transponder negli animali*" (Circ. MinSal. 2988 del 21.6.2007).

LE CONTINUE MOVIMENTAZIONI DEI CAVALLI SPORTIVI

In Italia il DPR 243/94 disciplina la movimentazione degli equidi e ne specifica la documentazione necessaria: ogni soggetto deve essere visitato da un veterinario ufficiale a partire da 48 ore prima della partenza (ad eccezione degli equidi registrati, nel caso di spostamenti a livello nazionale, DPR 243/94 capo II, art. 4) e deve essere correttamente identificato, mediante la compilazione di un apposito documento (allegato E DPR 243/94) per gli equidi registrati, secondo modalità scelte dal Ministero della Salute nel caso di equidi da allevamento e da reddito.

Se si tratta di scambi intracomunitari è necessario che l'equide sia scortato, oltre che dal passaporto (Regolamento CE 504/08, art.14), da un certificato sanitario conforme all'allegato C della direttiva 90/426/CE; nel caso in cui l'equide non sia provvisto di *transponder*, al certificato deve essere aggiunta una descrizione dell'equide come da sez. I del documento di identificazione (dati dell'equide e illustrazione grafica).

Il DM 8.5.95 introduce una deroga dalla “visita sanitaria pre partenza”: anche gli equidi non registrati possono spostarsi sul territorio nazionale con le stesse clausole di quelli registrati purché siano destinati a manifestazioni ippico-sportive e muniti di un documento di identificazione rilasciato dagli Enti ufficialmente deputati ad emettere documenti (quindi UNIRE, FISE, AIA, APA, ANA) riportante anche una dichiarazione del veterinario ufficiale di un'ASL conforme a quella di cui all'allegato E del DPR 243/94.

Il Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR 320/1954) istituì il “ modello IV”, documento che accompagna lo spostamento di animali di tutte le specie (salvo *pet* in viaggio con i proprietari); il modello, più volte aggiornato anche molto recentemente, è suddiviso in cinque parti:

- A: Identificazione dell'animale e del proprietario;
- B: Dichiarazione per il macello, attestante il rispetto delle norme riguardanti la somministrazione dei farmaci veterinari e dei tempi di sospensione;
- C: Destinazione dell'animale: allevamento, macello, mercato, stalle di sosta..;
- D: Trasporto;
- E: Attestazioni sanitarie del veterinario;

Questo modello deve essere compilato in quattro copie: una copia va a chi spedisce gli animali, una al destinatario, una all'ASL di provenienza e una all'ASL di destinazione.

Oggi, dopo l'istituzione dell'anagrafe equina, *“nessun equide può essere movimentato senza essere identificato e senza essere accompagnato dal proprio passaporto e dal modello IV”* (nota Min.Sal. prot. DGSA.II/15952/P-I 5.1/8 del 21.12.2007), salvo i casi in cui l'equide si trovi al pascolo, si sposti a piedi vicino al maneggio, nel caso di puledri non svezzati accompagnati dalla madre e in tutti i casi di emergenza.

Per movimentazione di equidi si intende anche il transito presso stazioni di monta o di inseminazione artificiale, centri di produzione di materiale seminale o qualsiasi struttura autorizzata a raccolta manipolazione o trattamento di materiale genetico o seminale (*Manuale operativo*, art.25).

Tali strutture devono garantire a partire del 5.6.2009 una precisa "tracciabilità" (secondo il DM 5.5.06) riguardo agli equidi transitati, riportando in Banca Dati con cadenza quindicinale dati riguardo a:

- identificazione dell'equide,
- azienda di provenienza e di destinazione,
- data di entrata e di uscita;

Le stesse regole valgono anche per i responsabili di maneggi e ippodromi.

Sempre secondo il parere della dott. ssa Rigonat, (dalla *mailing list* del *forum* "Pianetacavalli", descritto in nota n. 18, 4.6.2009) *“la tracciabilità della movimentazione degli equidi è un'illusione”* per diversi motivi: il modello IV viene infatti conservato da chi spedisce gli animali solo tre mesi (DPR 320/54, art. 31) e oggi un documento cartaceo risulta comunque insufficiente, in quanto per una concreta verifica di decine di migliaia di movimentazioni ci vorrebbe senza dubbio un supporto informatico. Sono inoltre concesse troppe deroghe agli equidi registrati, utilizzati a fini "sportivi", che sono quelli che si spostano maggiormente.

A nostro avviso, in verità, non è poi fondamentale che la movimentazione sia continuamente e strettamente registrata: questo fatto non è indispensabile ai fini della sicurezza alimentare né ad altri fini, né ci sembra che nel resto dell'Unione europea questa registrazione pedissequa

sia realizzata. Nella piccola esperienza di studentessa Erasmus in Portogallo, infatti, la sottoscritta laureanda ha avuto personale conferma che la registrazione di tutte le movimentazioni non è certo una realtà, neppure in Portogallo.

L'IDENTIFICAZIONE DEGLI EQUIDI IN PORTOGALLO

Quanto riportato in questo breve capitoletto è frutto di informazioni raccolte durante l'esperienza Erasmus (condotta dalla sottoscritta laureanda nel corso dell'AA 2008-09) da colloqui con alcuni docenti della Facoltà di Medicina Veterinaria dell' "Universidade tecnica de Lisboa, PT", e attraverso la lettura di riviste portoghesi specializzati nel settore.

In Portogallo vi sono circa 170 mila equidi, dei quali 100 mila tra asini e muli e 70 mila cavalli (dati: "Fundação Alter Real", dal sito www.snc.pt).

Le razze di cavalli autoctone sono: la razza *Lusitana* che conta sette mila equini, la razza *Marrana* che conta un migliaio di equini, e la razza *Sorraia*, circa cento esemplari.

La "Direção Geral de veterinaria ", DGV, si occupa di tutte le tematiche relative alla sanità pubblica veterinaria, alla sanità animale, al farmaco veterinario, al benessere, alla produzione e al miglioramento; a differenza di quanto accade in Italia, quest'Ente amministrativo è sottoposto al Ministero dell'agricoltura (e non a quello della Salute) proprio come in tutti gli altri Paesi membri.

Della produzione e dell'incremento delle razze equine si occupa la "Fundação Alter Real", che fa anch'essa capo al "Ministero dell'agricoltura, pesca e delle foreste" e collabora con le associazioni portoghesi che detengono i cinque libri genealogici del cavallo:

-Associação de Criadores (allevatori) do Cavalo Puro Sangue Lusitano,

-Associação de Criadores do Cavalo Puro Sangue Inglês,

-Associação de Criadores de Raças Selectas,

-Associação de Criadores de Equinos de Raça Garrana,

-Associação de Criadores do Cavalo Ibérico de Tipo Primitivo - Sorraia ;

La "Fundação Alter Real" detiene la banca dati degli equidi, il registro nazionale; è stata istituita con decreto legge 48/2007, pubblicata nel "Diário da República, 1.a série—N.o 41—27 de Fevereiro de 2007" con la finalità di mantenere e incrementare le razze sopraccitate.

Il sistema di identificazione degli equidi consta di diversi elementi:

- una dichiarazione di nascita: prima dello svezzamento o comunque entro sei mesi dalla nascita; l'allevatore inserisce nel registro nazionale degli equidi, un *database* detenuto dalla "Fundação Alter Real": data di nascita, sesso, nome con non più di 24 lettere; il medico veterinario dichiara: il tipo di mantello e l'eventuale marcatura a fuoco effettuata e la sua localizzazione;
- una marcatura a fuoco: tradizionalmente gli equidi sono marcati a fuoco, ma è ammessa anche la marcatura con azoto liquido, preferibilmente sul lato destro; in entrambi i casi queste marcature sono dolorose e compromettono quindi il benessere dell'equide. Gli equidi di razza *Lusitana*, *Sorraia*, *Cruzado portugues* e *Portugues* da diporto sono indebilmente identificati con la marcatura dell'allevatore nella regione glutea destra e con un numero sequenziale, generalmente a livello della spalla destra. Questa identificazione è facoltativa per i Puro sangue inglesi, i Puro sangue arabi, gli Anglo-Arabi e gli Anglo-Lusitani;
- una marcatura elettronica eseguita dal veterinario: nel caso in cui l'allevatore opti per questo tipo di identificazione, *il transponder* è applicato nella regione del collo sinistra dal veterinario e il codice viene in seguito trascritto nella dichiarazione di nascita; dal 1° luglio 2009 è entrato però in vigore il Reg. 504/08 e questo tipo d'identificazione è diventata obbligatoria.
- un campione di sangue: raccolto dal veterinario, conservato con edta-k3, da inviare al laboratorio di genetica molecolare, per il riconoscimento ufficiale dell'ascendenza dichiarata nel certificato di nascita. Quest'esame laboratoriale è richiesto per gli equidi iscritti ai libri genealogici, ad eccezione del cavallo e del pony *cruzados portugueses* (incrocio portoghese);
- un numero univoco di identificazione, col quale l'equide viene iscritto nel registro nazionale degli equini, che costituisce la banca dati degli equidi in Portogallo;
- l'iscrizione in un libro genealogico (eventuale): effettuata dall'associazione che gestisce il libro genealogico, che, dopo i risultati dei controlli laboratoriali, emette un "bollettino di iscrizione".
- Un documento di identificazione, richiesto dal proprietario dell'animale a partire dai 18 mesi di età di un equide iscritto a un libro genealogico. In esso il medico veterinario procede all'identificazione, anche grafica, dell'equide.

Nel documento di identificazione sono contenute inoltre: il registro delle vaccinazioni, i controlli sanitari di laboratorio relativi alle malattie trasmissibili, i risultati delle prove sportive, i risultati di eventuali controlli anti-doping.

Non è prevista perciò una vera e propria “anagrafe” (“registro de existencias”) degli equidi, al contrario di quanto avviene per i cani, i bovini, gli ovini e i caprini; l’identificazione è affidata soprattutto a una marcatura a fuoco che segnala l’allevamento di appartenenza. L’identificazione degli equidi appare avere un riscontro solo per quanto riguarda l’utilità ai fini della selezione genetica; riguarda infatti gli equidi di razza iscritti ai libri genealogici, allo scopo di adibirli alla riproduzione o alla competizione, di tutelarne e incrementare la razza, sottolineato anche dal fatto che, nel sistema di identificazione, rientri un controllo genetico su un campione di sangue.

Nel sito stesso della DGV non è reperibile alcuna notizia riguardo all’istituzione di un’anagrafe equina o del Reg. 504/08/CE ; di certo la necessità di un’anagrafe per tutelare la salute pubblica e il consumatore è meno sentita in un Paese dove gli equidi non sono molto utilizzati come animali produttori di carne, come riportato dai dati delle seguenti tabelle. (Fonte: INE, “ Instituto nacional de estatística”, 1998, dal sito www.ine.pt).

Tabella : Produzione e consumo di carne equina in Portogallo, 1998.

carne	Produzione (tonnellate)	Consumo (kg/abitante)
bovino	96710	14,7
ovini	22778	3,7
suini	358611	38,4
avicoli	297654	26,7
equini	599	0,1
totale	779215	

Tabella : equidi macellati in Portogallo, 2008.

	Total(N°) (bovine, pigs, sheeps, equidae, goats)	Equidae N°

Portogallo	7.675.630	978
Portogallo, escluse le isole	7.514.468	0
Regioni Autonome delle Azzore e di Madeira	48.162	0

I LIMITI ATTUALI DELL'ANAGRAFE DEGLI EQUIDI

Dopo oltre 3 anni dall'introduzione dell'Anagrafe equina in Italia, il *target* dell'identificazione di tutti gli equidi presenti sul territorio ancora non è stato raggiunto ed è lontano: l'ISTAT censisce infatti circa 370 mila equidi in Italia, mentre secondo i dati del sito www.anagrafeequidi.it (sito attivato con Circ. MinSal. Prot n. 1988 del 13.5.2008 recante “Attivazione sito www.anagrafeequidi.it”) gli equidi iscritti all'anagrafe sono circa 170 mila (dato aggiornato ai primi mesi del 2009, momento in cui è stata scritta questa tesi).

Tabella : Totale equidi suddivisi per specie

Totale equidi anagrafe	169703
Cavalli anagrafe	142446
Asini anagrafe	23605
Muli anagrafe	3602
Bardotti anagrafe	50

Fonte: sito www.anagrafeequidi.it, aggiornato ai primi mesi del 2009.

fatto costituisca reato), come da decreto legislativo 58/2004 *“Disposizioni sanzionatorie per le violazioni”* (..) *relative “all’identificazione e registrazione dei bovini(..)”*. In tema di anagrafe bovina, l’attività di vigilanza è svolta dalle diverse Autorità amministrative, compresi i Servizi veterinari; in questo caso, il detentore degli animali della specie bovina (art. 1 del D.Lgs. 58/2004) che non assolve gli obblighi di identificazione degli animali, mediante apposizione dei marchi auricolari, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da 250 a 1500 euro per ogni capo non identificato; la cifra sale da 1.000 a 6.000 euro per chiunque tolga o sostituisca i marchi auricolari presenti sugli animali di propria iniziativa, senza autorizzazione.

I fornitori di marchi auricolari stessi possono essere sanzionati in modo piuttosto pesante, in caso di illecito. Se la violazione è reiterata, la sanzione viene raddoppiata.

Anche il rispetto dei tempi delle procedure deve essere rigoroso: per il detentore degli animali che, decidendo di ricorrere alle AUSL per gli adempimenti di registrazione degli animali alla Banca Dati Nazionale (BDN), omette di inviare all’ASL la cedola identificativa relativa a ciascun codice auricolare compilata in ogni sua parte entro sette giorni dall’apposizione dei marchi auricolari, la sanzione parte da 100,00 euro a 600,00 euro per ogni capo.

La stessa sanzione si applica al detentore che, decidendo di registrare direttamente le comunicazioni di nascita ed importazione da Paesi terzi alla BDN, non rispetta il termine di sette giorni dall’apposizione dei marchi auricolari.

Anche tutti gli spostamenti, le importazioni, le esportazioni, gli scambi, le macellazioni prevedono procedure, notifiche e termini che devono essere rigorosamente rispettati, pena ulteriori pesanti sanzioni.

Se si tratta del primo accertamento in un’azienda, l’autorità che verifica le violazioni può prescrivere all’allevatore gli adempimenti necessari per “regolarizzarsi”, concedendo al massimo 15 giorni di tempo, oltre i quali si applicheranno le sanzioni.

L’anagrafe equina, si è detto, non dispone oggi di nessuna di queste misure dissuasive, volte a favorire l’applicazione del dettato normativo.

“Sono trascorsi 6 anni dalla Legge n. 200/2003 e la situazione dell’Anagrafe equina continua a registrare una grande confusione e il conseguente fallimento di molti dei suoi obiettivi”: con queste parole una nota della FNOVI (Prot. n. 2501/2009/F/, Roma, 14 sett. 2009) ha recentemente sottolineato la situazione in cui versa il sistema dell’anagrafe,

evidenziando anche la difficoltà dei medici veterinari nel tutelare la salute pubblica in mancanza di uno strumento indispensabile.

Riconfermato anche dai dati (numerici) sugli equidi registrati, l'anagrafe equina, dunque, a tre anni dalla sua istituzione (ma ben sei, se si prende come punto di riferimento la legge 200 del 2003) si presenta ancora “*neonata, zoppicante e incompleta*” (dott. ssa Rigonat “*Equidi e farmaci*”, 22.2.2008, Brescia).

Le conseguenze del ritardo del completamento dell'anagrafe equina comportano alcune problematiche in diversi ambiti:

- per la Sanità Pubblica e la Sanità animale diventa difficile attuare un piano di epidemiovigilanza/sorveglianza a causa dell'identificazione incerta degli animali, della mancata rintracciabilità degli spostamenti e, di conseguenza, dell'impossibilità di far applicare eventuali ed adeguate misure di controllo;
- la sicurezza alimentare, per quel che riguarda le carni equine, non può essere del tutto garantita, in quanto non si è in grado di assicurare che accedano al circuito alimentare solo equidi correttamente identificati, e quindi animali sui quali gli eventuali trattamenti siano stati adeguatamente registrati;
- infine il benessere animale di un equide non identificato può essere più facilmente compromesso, ad esempio sottoponendolo a trattamenti non leciti o a passaggi di proprietà non autorizzati.

L'“incepparsi” del sistema è dovuto, oltre alla mancanza di sanzioni, ad altri molteplici motivi, tra cui, l'inefficienza delle procedure sin qui adottate dagli Enti che gestiscono l'anagrafe, il mancato coinvolgimento dei servizi veterinari, i costi del sistema.

In primis l'affidamento dell'anagrafe al Ministero dell'agricoltura sembra quasi apparire in contrasto con la finalità di tutela del consumatore di carni equine, di cui dovrebbe farsi capo il Ministero della salute, possedendo tra l'altro tutti gli strumenti idonei allo scopo, tra cui i servizi veterinari delle ASL, e un sistema di identificazione degli animali ormai rodato ed efficiente (l'anagrafe bovina), come dimostra la tracciabilità del bovino “dalla stalla al consumatore”, gestita dal SSN attraverso la Banca Dati Nazionale con sede fisica nei server dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo.

Per quanto riguarda la banca dati equina, gestita dall'UNIRE, ancora oggi risulta non operativa, sebbene la sua partenza sia stata annunciata più volte, senza alcun seguito. In

principio la BDE avrebbe dovuto essere funzionante dal gennaio del 2007 (come confermato dalle notizie di Anmvioggi.it, del 25.5.2006); la piena operatività è stata però ritardata agli inizi del 2010, come assicurato dal Consigliere del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali L. Scordamaglia, nominato “*commissario ad acta*” per l’anagrafe equina; questo rinvio conferma la lontananza dall’obiettivo dell’identificazione di tutta la popolazione equina e i problemi di tracciabilità dell’anagrafe.

Altre perplessità riguardo alla scelta degli Enti cui affidare il sistema arrivano dalla stessa UNIRE: l’Ente a cui il MiPAAF ha affidato la gestione dell’anagrafe, ha esternato alcuni dubbi riguardo la strutturazione del sistema e una certa difficoltà nell’applicarlo; l’Unione si è dimostrata essere, secondo gli stessi rappresentanti dell’UNIRE (Melzi d’Eril G., incontro FNOVI-UNIRE, 2007) non sufficientemente coinvolta in questo compito assegnatole, anzi è stata considerata come “*mero finanziatore*” del progetto anagrafe, definita, sempre dallo stesso Commissario UNIRE come “*niente affatto aderente alla realtà della filiera equina*”.

Nello stesso articolo citato si legge inoltre che l’anagrafe equina ha comportato solamente “*costi ulteriori in capo all’UNIRE*”, e che l’UNIRE stessa “*non vede riconosciuto “il suo ruolo istituzionale*”, poiché nel Comitato tecnico di coordinamento per la gestione dell’anagrafe è stato ad essa attribuito un solo rappresentante, al pari di AIA e Minsal., risultando quindi come “partecipante” e non come gestore. Nello stesso articolo si leggeva che il Dr. Melzi potesse addirittura prendere in considerazione il fatto di rinunciare al progetto.

L’inadeguatezza e l’incompetenza degli Enti preposti all’organizzazione dell’Anagrafe è stata evidenziata con alcune gravi affermazioni, ufficializzate dalla FNOVI (Circ. FNOVI, prot. 2501/2009/F/, Roma, 14.09.2009) di recente: “*gli organismi operativi individuati dall’attuale legislazione (...)*” spesso non sono “*in grado di portare a buon fine i propri compiti*”.

Un fatto che penalizza ulteriormente l’Anagrafe degli equidi risulta essere, a nostro modesto avviso, l’insufficiente presenza del medico veterinario. Per l’attuazione dell’anagrafe, il ruolo del veterinario è stato scarsamente considerato, sebbene sia stato giudicato dai rappresentanti dell’UNIRE indispensabile e fondamentale “*al fine di raggiungere e rispettare i compiti istituzionali affidati all’Ente*” (Melzi d’Eril, stessa pubblicazione citata in questo capitolo). Le competenze del veterinario sono state sottovalutate nello stesso DM 5.5.06, dove si è considerata la possibilità di applicazione del *microchip* anche da parte di altre figure professionali con titolo “equivalente”. Questa discutibile affermazione, è stata poi smentita dalle Circolari ministeriali del MinSal. (vedere capitolo “Conflitti di competenza”).

L'impiego di personale non sanitario per l'identificazione è stato proposto anche da altri gestori dell'anagrafe (come l'Associazione italiana allevatori), ma l'UNIRE stessa, per fortuna, considera non solo l'inoculazione del *transponder* ma anche la stesura del passaporto, un atto medico, come dichiarato dal Commissario dell'UNIRE all'incontro FNOVI-UNIRE.

Questo fatto, oltre a non valorizzare efficacemente la competenza del veterinario, dimostra in realtà un sostanziale disaccordo, nell'organizzazione del sistema, tra gli enti stessi che lo gestiscono.

Di fatto, oggi, sono i veterinari a portare a termine l'applicazione del *microchip*, che risulta quindi un atto medico. L'UNIRE stessa si è dichiarata convinta della doverosità di rivalutare il *“ruolo del Medico Veterinario (...) all'interno del sistema allevatorio e sportivo”*, e di aumentare i contatti tra l'Ente e i veterinari in quanto indispensabili per *“mantenere la continuità della filiera produttiva equina”*.

L'anagrafe in verità, dimostra talora di essere stata concepita in maniera forse un po' troppo rigida, come ad esempio quando tratta delle movimentazioni/spostamenti degli equidi: come affermato dallo stesso Commissario dell'UNIRE, i legislatori hanno pensato quest'anagrafe attenendosi ai modello delle altre anagrafi animali senza considerare alcuni aspetti fondamentali e peculiari del settore ippico, ad esempio le continue movimentazioni a cui sono sottoposti i cavalli sportivi: *l'obbligo di documentarne ogni spostamento non tiene infatti conto” delle peculiari esigenze del settore legate all'utilizzo sportivo del cavallo”* (Melzi d'Eril) , conferendo all'anagrafe un aspetto *“macchinoso”* e di difficile attuazione.

Inoltre, sempre secondo il parere della FNOVI la totalità della procedura per l'emissione del passaporto appare tutt'altro che lineare: *“l'allevatore deve fare la domanda, pagare il bollettino, consegnare il pagamento e tornare a casa sua ad aspettare, spesso per tempi lunghissimi, che un medico veterinario accreditato abbia il tempo di passare all'APA, ritirare il microchip, andare dall'allevatore, impiantare il microchip, compilare un modulo da riconsegnare all'APA che prima o poi emetterà il passaporto”*. (Circ. della Fnovi, 14.09.2009).

PROPOSTE MIGLIORATIVE

Dopo aver studiato quanto sin qui discusso, ci permettiamo di far nostre, in questa sede, alcune proposte che potrebbero, semmai cercare di dare efficacia al sistema attualmente claudicante e farraginoso; un punto di inizio potrebbe essere una ripartizione delle competenze più adeguata, come accadeva prima del 2006: alle ASL potrebbe essere affidato il compito di identificare gli equidi non registrati e non iscritti ai libri genealogici, considerando che anche il MinSal. e le sue risorse partecipano al buon esito dell'Anagrafe.

Le AASSLL registrano tutte le aziende presenti sul territorio; è verosimile quindi pensare che i servizi veterinari riuscirebbero a prendere contatto anche con le realtà allevatorie maggiormente difficili e scomode da raggiungere e che sfuggono al sistema.

La banca dati in possesso dei Servizi veterinari costituirebbe una solida base di inizio per la realizzazione della BDE.

Un ulteriore aspetto da rivedere potrebbe essere quello riguardante i costi di iscrizione degli equidi all'anagrafe che sono stati fissati dall'AIA, e sono a carico del proprietario: i prezzi dell'APA ad esempio vanno per i cavalli da 55 euro, per i soci dell'APA, a 66 euro per i non soci, e da 40 a 48 euro per asini, muli e bardotti, ed è molto comune che in un'azienda/scuderia vi sia ben più di un cavallo appartenente allo stesso proprietario. Questo non facilita la comunicazione con l'allevatore: oltre alla difficoltà di sensibilizzare i proprietari alla necessità di "regolarizzare" la propria azienda, vi è anche quella di spingerli a sostenere tali costi. In paragone, l'anagrafe bovina (oggi efficace) non prevede tali costi.

Le tariffe veterinarie per l'applicazione del *microchip* sono comunque risibili (circa un terzo della tariffa riportata qui sopra) e questo certo non incentiva i veterinari ad aiutare a sviluppare la registrazione degli animali; dette tariffe sono state definite dal Presidente dell'ANMVI "*una situazione di ingiustificabile deprezzamento delle prestazioni medico-veterinarie*" (dr. Carlo Scotti, La professione veterinaria, n.1 2008), poiché con i prezzi stabiliti non si prendono in considerazione aspetti come i possibili lunghi trasferimenti del veterinario per raggiungere le aziende dislocate sul territorio; le tariffe sono state così definite "*indecorose*" e, sempre secondo il parere del presidente dell'ANMVI, potrebbero essere "*il frutto di una malcelata azione di deterrenza nei confronti della piena partecipazione della Categoria all'attuazione della tanto auspicata anagrafe equina nazionale.*"

Da ultimo tocchiamo un tasto dolente: riteniamo non sia possibile trascurare un fatto anche scontato in apparenza, ma di importanza fondamentale, ovvero l'adempimento alle previsioni di legge quasi mai risulta di semplice realizzazione se non vi è l'opportuna attività dissuasiva sanzionatoria. Tutta la struttura dell'anagrafe equina, ad oggi, si sa, non prevede alcun provvedimento da intraprendere nei confronti di chi non ottemperi alle prescrizioni di legge.

ACRONIMI E ABBREVIAZIONI UTILIZZATI IN QUESTA TESI

AIA: Associazione Italiana Allevatori;
ANA: Associazione Nazionale Allevatori;
ANMVI: Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani
APA: Associazioni Provinciali Allevatori;
ASL: Azienda Sanitaria Locale;
AUSL: Azienda Unità Sanitaria Locale;
BDE: Banca Dati Nazionale degli Equidi;
BDN: Banca Dati Nazionale;
CE: Comunità Europea;
CVMP: *Committee of Veterinary Medicinal Products*;
Dec.: Decisione;
D.Lgs.: Decreto Legislativo;
DM: Decreto Ministeriale;
DPA: Destinato alla produzione di alimenti;
DPR: Decreto del Presidente della Repubblica;
EMEA: *European medicines agency*.
FEI: *Fédération Equestre Internationale* ;
FISE: Federazione Italiana Sport Equestri;
FNOVI: Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani;
FVE: *Federation of Veterinarians of Europe*;
ISTAT: Istituto Nazionale di Statistica;
MinSal.: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
MiPAAF: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
non-DPA: non destinato alla produzione di alimenti;
Reg.: Regolamento;
SSN: Servizio Sanitario Nazionale;
UE: Unione Europea;
UELN: Universal Equine Life Number;
UNIRE: Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine.

BIBLIOGRAFIA

FONTI NORMATIVE

Nota:

→ l'abbreviazione MinSal, in questa sezione della tesi, indica che il provvedimento citato è stato promulgato da un Ufficio (che può essere diverso, a seconda dei casi) dell'attuale Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, Settore Salute (in anni passati, come abbiamo riportato in una nota del testo, questo Ministero, aveva nomi diversi: Ministero della Sanità e successivamente Ministero della Salute).

Atti normativi citati:

Circolare MinSal. n. 14 del 29 settembre 2000 “*Linee guida applicative del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.336*“, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16.11.2000.

Circolare FNOVI Prot. n. 54/2007/F/gp Roma, 9 gennaio 2007 “*Anagrafe equina*” inviata alle sedi degli Ordini provinciali dei veterinari.

Circolare MinSal. prot. DGSA.II/4917/P.I .5.i.8 del 29.5.2007 “*Circolare n. 1 del MiPAAF del 14 maggio 2007 concernente “istruzioni per gestione in forma temporanea e semplificata dell’anagrafe equina: identificazione degli equidi”*”, inviata al MiPAAF, alle Regioni e province autonome, alle Associazioni di categoria e ad altri indirizzi.

Circolare MinSal prot. DGSA.II/15952/P-I 5.1/8 del 21.12.2007 “*Indicazioni relative all’identificazione degli equidi, alla modalità di gestione dello status di equide destinato alla produzione di alimenti per l’uomo e alla registrazione dei trattamenti farmacologici*”, inviata alle Regioni e Province autonome, al MiPAAF, all’UNIRE, all’AIA, alla FNOVI e ad altri indirizzi.

Circolare MinSal. n. 3337 del 28.2.2008 “*Anagrafe degli equidi- Compilazione capitolo IX del passaporto.*” inviata alle Regioni, Province autonome, all’UNIRE, agli UVAC e ad altri indirizzi

Circolare UNIRE prot. 12809 del 3.3.2008, ”*Anagrafe degli equidi-Circolare regolarizzazione passaporti già emessi*“, inviata a Ministero delle politiche agricole, alimentari e Forestali , Ministero della Salute, Tutte le Società di Corse, A.N.I.C.A., Assessorati Regionali Agricoltura, e ad altri indirizzi.

Circolare MIPAAF n. 1645 del 17.4.2008 ”*Anagrafe degli equidi. Richiesta chiarimenti.*“, inviata all’AIA, all’UNIRE e al MinSal, alle Regioni e Province autonome.

Circolare MIPAAF n. 128 del 28.4.2008 ”*Rilascio passaporti a cavalli purosangue arabi*“, inviata all’ANICA, all’UNIRE e al MinSal.

Circolare MinSal. Prot n.1988 del 13.05.2008 ”*Attivazione sito www.anagrafeequidi.it*“, inviata alle Regioni e Province autonome, al MiPAAF, all’UNIRE, all’AIA e ad altri indirizzi.

Circolare MIPAAF del 10.11.2008 prot. N. 4471 ”*Anagrafe degli equidi*“, inviata alla FISE, all’ANICA, all’AIA, all’UNIRE e al MinSal.

Circolare del MinSal. n. 25867-P del 31.12.2008, ”*Utilizzo dei medicinali veterinari nella specie equina*“, inviata a FNOVI, alle Regioni e Province Autonome e ad altri indirizzi.

Circolare MinSal n. 201 del 16.1.2009, ” *Notifica positività Anemia infettiva equina-obblighi informativi dei servizi veterinari-identificazione degli equidi-rapporti di prova*“, inviata alle Regioni e Province autonome, all’UNIRE, agli II.ZZ.SS, all’AIA, al MiPAAF., ai CNR

Circolare del MinSal. alla regione Emilia-Romagna prot. N. 0115249 del 20.05.2009, ”*Registrazione farmaci approvvigionati con ricetta semplice per animali destinati alla produzione di alimenti.*“

Circolare Regione Emilia Romagna Direzione generale sanità e politiche sociali, reg PG 2009 134113 del 12.06.2009 ”*Presidi immunizzanti West Nile disease. Registrazione delle informazioni sul passaporto.*“, inviata agli ordini dei medici veterinari della regione

Emilia-Romagna, alle aziende USL della regione stessa, alle facoltà di Medicina veterinaria delle Università degli studi di Bologna e di Parma, al MinSal. e ad altri indirizzi.

Circolare della FNOVI inviata a MiPAAF e MinSAI., Prot. n. 2501/2009/F/, “*Anagrafe degli equidi*”, Roma, 14 sett. 2009.

Decisione 93/623/CEE, “*Decisione della Commissione, del 20 ottobre 1993, che istituisce il documento di identificazione (passaporto) che scorta gli equidi registrati*”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. L 298 del 03.12.1993.

Decisione 2000/68/CE, “*Decisione della Commissione recante modifica della decisione della Commissione 93/623/CEE e concernente l'identificazione degli equidi da allevamento e da reddito.*”, Pubblicata nella G.U. C.E. 28 gennaio 2000, n. L 23.

Decreto Legislativo n. 336 del 4 agosto del 1999, (abrogato e sostituito dal D.Lgs. 158/06) “*Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze (beta) agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti.*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1999.

Decreto legislativo n. 58 del 28.1.2004, “*Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) numeri 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2004.

Decreto Legislativo n. 158 del 16 marzo 2006, “*Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali.*”, G.U. Serie Generale n. 98 del 28 aprile 2006.

Decreto Legislativo n. 193 del 6 aprile 2006, “Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2006.

Decreto Legislativo 24 luglio 2007, n. 143 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, concernente il codice comunitario dei medicinali veterinari, in attuazione della direttiva 2004/28/CE”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2007.

Decreto del Ministero della Sanità 8 maggio 1995 “Norme sanitarie per la movimentazione di cavalli a fini ippico-sportivi.” - Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1995, n. 171.

Decreto Ministeriale (MiPAAF) 5.5.2006 “Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE (articolo 8, comma 15, legge del 1° agosto 2003, n. 200).” , G.U. n. 166 del 19.7.2006.

Decreto Ministeriale (MiPAAF) del 9.10.2007 “ Approvazione del Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi”, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 5.12.2007.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell' 8 febbraio 1954, ” Regolamento di polizia veterinaria”, in Suppl. ordinario alla G.U. n.142 del 24 giugno 1954.

Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante: "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1990.

Decreto del Presidente della Repubblica 243/94 “Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE.”, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 1994, n. 93.

Legge 8 febbraio 2001, n. 12 "*Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2001.

Legge 1 agosto 2003, n. 200 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2003; art. 8 "*Disposizioni sull'UNIRE*".

Manuale operativo per la gestione della anagrafe degli equidi (Procedure di attuazione del Decreto 5 maggio 2006), approvato con Decreto Ministeriale MiPAAF del 5.12.2007.

Ordinanza Ministeriale 14.11.2006, "*Disposizioni urgenti in materia di sorveglianza di anemia infettiva degli equidi.*", G.U. n. 285 del 7.12.2006.

Ordinanza ministeriale del 18.12.2007 "*Piano di sorveglianza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi.*", G.U. n. 14 de 17 gennaio 2008.

Ordinanza ministeriale del 5.11.2008 "*West Nile Disease - Notifica alla Commissione europea e all'OIE - Piano di sorveglianza straordinaria*", G.U. n.277 del 26 novembre 2008.

Regolamento (CEE) 2377/90 del consiglio del 26 giugno 1990 "*che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale*", G.U. L 224 del 18 agosto 1990, pag. 1.

Regolamento (CEE) 1774/2002 del 3 ottobre 2002 "*recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano*", G.U. L 273 del 10 ottobre 2002.

Regolamento (CE) 1950/2006 "*che definisce, conformemente alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativa ai prodotti*

medicinali per uso veterinario, un elenco di sostanze essenziali per il trattamento degli equidi”, G.U. n. 367 del 22 dicembre 2006.

Regolamento (CE) N. 504/2008 della COMMISSIONE del 6 giugno 2008, “*recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi*”, pubblicato in Gazzetta ufficiale n.149 del giugno 2008.

Siti web ufficiali consultati:

http://legxiv.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/pdf/14PDL0052450.pdf, Disegno di legge c. 4378, “*Norme per la tutela degli equini e loro riconoscimento quali animali d’affezione*”, 15.10.2005;

http://www.aslromad.it/Allegati/Veterinario/Doc_info_Passaporti%20Equidi.pdf, Azienda USL Roma D, “*documento informativo attività: rilascio passaporti equidi e dichiarazione di destinazione finale*”;

<http://www.ausl.mo.it/informo/pianetacavalli/> ;

www.anagrafeequidi.it;

www.anmvioggi.it;

www.fve.org;

www.ine.pt, sito dell’ *Instituto Nacional de Estatística, Portugal*;

www.istat.it; sito dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);

www.politicheagricole.gov.it , sito del MiPAAF;

www.snc.pt, sito della *Fundação Alter Real*;

www.ueln.net;

Altre fonti bibliografiche citate:

Duranti E, Bianchi L., 2008, Dipartimento di Biologia Applicata - Università degli Studi di Perugia, presentazione “*Carne di puledro*”, fornita come materiale didattico ai partecipanti del *Workshop “Territori pascolivi e qualità dei prodotti”*, Circello (BN) 17.1.2008.

FEDERATION OF VETERINARIANS OF EUROPE (FVE/98/026), “*Discussion paper on the availability of veterinary medicinal products for minor species and minor uses*”. dal sito www.fve.org.

FEDERATION OF VETERINARIANS OF EUROPE, (FVE/98/006) “*Position paper on the availability of equine medicines*”. dal sito www.fve.org.

Ferulli M., Verde F., Colamonaco A., 2009, dirigenti veterinari ASL di Bari e di Matera, “*Il passaporto: uno strumento di tutela della salute pubblica*”, *La professione veterinaria*, n. 15, 2009; pag. 12.

Melzi d’Eril G., 2007, Commissario dell’UNIRE, dall’incontro FNOVI-UNIRE, sua intervista in: “*Il progresso veterinario*”, n. 04, 15 aprile 2007; pagg. 1-2.

La professione veterinaria, n. 1 del 2008, “*Tariffe indecorose per identificare i cavalli*”; pag. 4.

La professione veterinaria, n. 12 del 2008, “*La FISE chiede il bando della macellazione del cavallo*”; pag. 6.

Mancuso G., 2008, interrogazione a risposta in commissione 5/00635, in seduta di annuncio n. 90 del 20.11.2008, XIII Commissione (agricoltura), Ministero destinatario: MinSal.

Piano nazionale residui, MinSal., anni 2006, 2007, 2008.

Piano nazionale residui, Relazione finale 2007.

Rigonat E., 2008, medico veterinario, servizi veterinari AUSL di Modena, “*Anagrafe equina: lo stato dell’arte*”, 30 giorni, anno I, febbraio 2008.

Rigonat E., 2008, medico veterinario, servizi veterinari AUSL Modena, “*Equidi e farmaci*”, presentazione fornita come materiale didattico ai partecipanti al corso di aggiornamento “*La*

legislazione sanitaria equina: ruolo dei Servizi veterinari e dei veterinari”, Brescia, 22.2.2008.

Rigonat E., 2008, Zanichelli S. ,”*I cavalli allevati per la produzione di carne*”, 30 giorni anno I, agosto 2008, supplemento “*Il benessere degli animali in allevamento*”; pag. 58.

Ruocco L., 2009, medico veterinario, MinSal., Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria, Nutrizione e sicurezza degli alimenti, presentazione “*Anagrafe degli equidi*”, fornita come materiale didattico ai partecipanti del corso di aggiornamento per medici veterinari, “*Anagrafe equina e sanità*” Perugia, 19 giugno 2009 .

Selva L., 2004, medico veterinario UNIRE, presentazione “*Come si compila un passaporto*”, fornita come materiale didattico ai partecipanti del congresso SIVE (Società Italiana Veterinari per Equini) , 1.2.2004, Perugia.

Signorini G., Biagi G., Nannipieri S., 2002,“*Anagrafe equina*”, Ann. Fac. Medic. Vet. Di Parma, vol XII, 2002; pagg. 211-219.

Zanichelli S., Loni D., Del savio R., 2007, (del gruppo di lavoro FNOVI) “*A proposito di anagrafe equina*”, Il progresso veterinario, n. 2, 15 febbraio 2007; pagg. 53-56.